



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2526

Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

24/07/2017 - 08:33

Indice

1. DDL S. 2526 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2526	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	14
1.3.2.1.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 25/10/2016	15
1.3.2.1.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/10/2016	16
1.3.2.1.3. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (ant.) del 03/11/2016	17
1.3.2.1.4. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (ant.) del 10/11/2016	19
1.3.2.1.5. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 22/11/2016	26
1.3.2.1.6. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom.) del 28/02/2017	27
1.3.2.1.7. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 9 (pom.) del 15/03/2017	28
1.3.2.1.8. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom.) del 21/03/2017	29
1.3.2.1.9. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/04/2017	30
1.3.2.1.10. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 12 (pom.) del 19/04/2017	31
1.3.2.1.11. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 13 (pom.) del 03/05/2017	32
1.3.2.1.12. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom.) del 10/05/2017	33
1.3.2.1.13. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/05/2017	34
1.3.2.1.14. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/05/2017	35
1.3.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	36
1.3.2.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/11/2016	37
1.3.2.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 294 (pom.) del 10/01/2017	42
1.3.2.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	47
1.3.2.3.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 420 (pom.) del 22/11/2016	48
1.4. Trattazione in consultiva	54
1.4.1. Sedute	55
1.4.2. Resoconti sommari	57
1.4.2.1. 5 ^a (Bilancio)	58

1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017	59
1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 676 (pom.) del 17/01/2017	65
1.4.2.1.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 678 (pom.) del 18/01/2017	72
1.4.2.2. 14ª (Politiche dell'Unione europea)	77
1.4.2.2.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 225 (ant.) del 09/11/2016	78
1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 09/11/2016	94

1. DDL S. 2526 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2526
XVII Legislatura

Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

Iter

10 novembre 2016: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2526 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Massimo Mucchetti](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 settembre 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 682 del 21 settembre 2016.

Classificazione TESEO

CONCORRENZA , INTERNET , COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE , RISCOSSIONE DI IMPOSTE

Articoli

SOCIETA' FINANZIARIE (Artt.1, 5, 6), PAGAMENTI ALL' ESTERO (Artt.1, 5, 6), IVA (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), SEDE (Artt.2, 6), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Artt.2, 5, 6), TRANSAZIONE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), SOFTWARE (Artt.3, 4), DIRITTO D' AUTORE (Artt.3, 4), REDDITO IMPONIBILE (Artt.3, 4), RITENUTE FISCALI (Artt.5, 6)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Gianluca Susta](#) (PD) (dato conto della nomina il 3 novembre 2016) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10^a Sen. [Luigi Marino](#) (AP(NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 3 novembre 2016) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6^a (Finanze e tesoro)** e **10^a (Industria, commercio, turismo)** in **sede referente** il 12 ottobre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 699 del 12 ottobre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2526

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2526

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MUCCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2016

Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

Onorevoli Senatori. -- Le pratiche di ottimizzazione fiscale delle maggiori multinazionali, specialmente di quelle dei servizi informatici e digitali, fanno sempre più leva sull'arbitraggio tra le normative nazionali, spiazzando i governi, in particolare quelli dell'Unione europea. Secondo uno studio dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 2015, le imposte evitate dal *big business* oscillano tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l'anno, ossia tra il 4 e il 10 per cento del gettito globale delle tasse sulle imprese. Un fenomeno che innesca e alimenta profondi contrasti di interessi tra i Paesi europei più piccoli, i Paesi più grandi e gli USA.

Stati come l'Irlanda, l'Olanda, il Lussemburgo e anche il Belgio hanno abbassato la tassazione del reddito d'impresa fin quasi ad annullarla. Emerge una relazione inversamente proporzionale tra dimensione demografica e aliquote fiscali tale per cui i Paesi più piccoli tendono a compensare la riduzione del gettito proveniente dagli utili imponibili delle imprese con i benefici effetti sull'economia, che derivano dagli investimenti e dai salari provenienti dalle multinazionali attratte dai vantaggi fiscali. Vantaggi, si badi bene, loro assicurati non solo dalla modestia delle aliquote ma anche da ancor più accomodanti *tax ruling*. È eloquente a tal proposito la reazione negativa del governo di Dublino alla disposizione della Commissione UE di recuperare 13 miliardi, più gli interessi, evasi dalle società irlandesi di Apple tra il 2003 e il 2013. Per quanto tale somma possa essere ingente rispetto al bilancio dello Stato irlandese, i vantaggi derivanti dallo scambio tra le imposte evitate e le risorse apportate dalle multinazionali instaura un interesse nazionale a difendere lo *status quo* più forte di quello al recupero di gettito.

I Paesi di maggior dimensione, avendo società più vaste e complesse, mostrano una maggiore difficoltà a funzionare come paradisi fiscali *de facto*. La pressione fiscale può variare molto da Paese a Paese, ma non potrà mai tendere verso lo zero o il quasi zero. Lo stesso Regno Unito, che presenta il regime fiscale più amichevole verso il *big business* tra i regimi dei Paesi maggiori, viene considerato poco attraente da multinazionali britanniche come la farmaceutica AstraZeneca.

Gli USA soffrono anch'essi di questa difficoltà, come si evince dal crescente *stock* di profitti concentrati nelle giurisdizioni più convenienti dalle multinazionali statunitensi, circa 2 trilioni di dollari, al puro scopo di evitare l'imposta nazionale del 35 per cento sull'utile. E tuttavia il governo di Washington difende comunque gli interessi di queste aziende al punto di rifiutarsi di affrontare la questione fiscale nei negoziati per il TTIP (il partenariato transatlantico su commercio e investimenti) e, ora, di aprire un contenzioso politico e giuridico con la Commissione UE che ha sanzionato l'Irlanda e, indirettamente, Apple.

Le principali ragioni degli USA sono tre, e vanno ricordate per inquadrare la soluzione proposta dal disegno di legge, che stiamo illustrando, nell'odierno contesto internazionale:

a) l'amministrazione fiscale statunitense mira a tassare l'utile consolidato delle grandi multinazionali

ovunque si formi nel mondo;

b) le multinazionali cosiddette *Over The Top* (OTT) hanno quasi tutte la sede centrale e la ricerca negli USA e dunque assicurano un vantaggio competitivo al Paese nel mercato globale tale per cui la posizione delle OTT viene difesa anche sul mercato domestico: per esempio, nel confronto con le telecomunicazioni, attività molto più diffusa nel mondo e dunque meno strategica ai fini del primato americano, sulle politiche della concorrenza;

c) pur scontando temporanee contrapposizioni, come quella tra Apple ed Fbi sulla *privacy* degli *iPhone*, le OTT sono assai legate alla Casa Bianca e ai suoi inquilini, come documenta l'inchiesta «*The Android administration*», fatta dal giornale *on line* «*The interceptor*» e citata dal «Corriere della Sera» con particolare riguardo all'intreccio strettissimo fra Google e la presidenza obamiana.

Questa situazione distorce la concorrenza. Lo ha riconosciuto, del resto, la Commissione UE sulla questione dei *tax ruling* rilasciati dall'Irlanda ad Apple. Più in generale, si dovrà valutare se non sia arrivato il momento di definire su scala consolidata globale la base imponibile delle multinazionali, alla quale verrebbero poi applicate le diverse aliquote fiscali nazionali. Aliquote che sopravviverebbero almeno fino a quando non si avrà un'armonizzazione fiscale completa su scala europea come fu quella raggiunta nel secolo XIX su scala nazionale dall'unificazione di Germania e Italia. Ma ai fini del disegno di legge che stiamo illustrando basterà ricordare come distorsione della concorrenza possa manifestarsi su tre piani principali:

a) tra le OTT e le imprese che competono nello stesso settore: per esempio, nel settore della pubblicità, si è ormai consolidata da anni una situazione di privilegio a vantaggio di Google e Facebook, che accentrano ricavi e redditi imponibili in giurisdizioni fiscali di comodo e a svantaggio delle altre imprese europee, che pagano le imposte agli Stati nazionali dove realizzano ricavi e reddito;

b) tra le OTT e le altre imprese che producono e distribuiscono beni e servizi diversi da quelli digitali dematerializzati, ma non certo meno utili alla collettività;

c) tra le OTT e le altre imprese in genere nell'accesso al mercato dei capitali che si regola sui bilanci di ciascuna impresa.

Il fenomeno è ancora relativamente nuovo ma si va estendendo rapidamente. E si associa -- in Italia ma non solo -- alla più tradizionale migrazione delle grandi società, specialmente se *holding*, verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva degli assetti di controllo. Di conseguenza, le fonti di entrata della finanza pubblica vengono sempre più erose. Con esse, viene insidiato il principio costituzionale dell'eguaglianza davanti alla legge. E tuttavia la principale ragione di un tale gravissimo fenomeno può anche non essere sempre riconducibile alla violazione delle norme vigenti. Non sempre siamo di fronte, quantomeno in prima battuta, a sofisticate tecniche di evasione fiscale. Siamo di fronte, piuttosto, ad una più semplice evoluzione della modalità di realizzazione di redditi in contesti internazionali dove le norme risultano ormai obsolete e dunque consentono, di fatto, quegli arbitraggi fiscali, lesivi dell'interesse nazionale della maggioranza degli Stati nei quali i redditi vanno a formarsi, ai quali abbiamo fatto cenno all'inizio.

Le norme applicabili in un contesto tributario internazionale richiedono, infatti, che le imprese residenti di un Paese (per ipotesi: l'Irlanda) siano tassabili nel Paese in cui realizzano anche abbondanti profitti (per ipotesi: l'Italia) solo a condizione di avere ivi impiantato una «stabile organizzazione» ovvero una sede materiale fissa. Ne consegue che, ove la stabile organizzazione non ci sia, l'Italia non ha il diritto di tassare i profitti derivanti da ricavi realizzati sul suo suolo. Essi saranno tassati in Irlanda. E questo Paese avrà il duplice -- e ingiustificato -- beneficio di mantenere saldamente legata al suo territorio un'attività con caratteri mondiali e di percepire entrate fiscali a fronte di redditi realizzati altrove, magari basse in termini di aliquote reali ma altissime in cifra assoluta.

Una tale modalità di individuazione del Paese, al quale compete la tassazione di un certo profitto, era giustificata al tempo in cui le attività si potevano svolgere in altri Paesi solo costruendovi fabbriche, catene di negozi e palazzi per uffici con legioni di dipendenti. Ma ha ancora senso oggi? Per le attività di quella che si usa chiamare *old economy* probabilmente sì. Per le attività digitali dematerializzate,

certamente no. Occorre, quindi, superare o almeno aggiornare il concetto di «stabile organizzazione». La questione è ben nota fra gli specialisti di diritto tributario internazionale tanto che se ne è di recente occupata anche l'OCSE (cfr. *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1, Final Report 2015*, presentato il 5 ottobre 2015) e la stessa Commissione europea (cfr. *Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy* del 28 maggio 2014). In particolare le conclusioni cui giunge l'OCSE, senza prendere posizione definitiva sul tema, suggeriscono agli Stati che intendono anticiparne le mosse di farlo nel rispetto dei relativi impegni convenzionali e mediante adozione di misure che vi si adattino («*adaptation to ensure consistency with existing international legal commitments*»). *Action 1, Executive Summary*). Misura, questa, che è stata di fatto anticipata dalla Gran Bretagna attraverso la cosiddetta *Diverted Profit Tax* varata con il *Financial Bill* del 2015. La nuova legge britannica non porta di per sé un colpo mortale all'elusione fiscale delle OTT. Basti considerare quanto l'accordo raggiunto all'inizio del 2016 dal ministro Osborne con Apple in applicazione della *Diverted Profit Tax* comporti un recupero fiscale nettamente inferiore in cifra assoluta e in percentuale sul giro d'affari all'accordo che la stessa Apple ha raggiunto con l'Agenzia delle entrate italiana. E tuttavia la legge britannica segna un principio. Che non è stato contestato in sede UE.

Ora, pur considerando preferibile un intervento incisivo e definitivo dell'OCSE sull'argomento, e pur lasciando i profili IVA alla Commissione UE, che ne ha la competenza esclusiva, è tuttavia possibile mirare meglio l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria italiana dotando la stessa di più adeguati strumenti informativi che la mettano in condizione di disporre i più efficaci interventi antielusivi.

Non ci si propone, quindi, almeno in questa sede, di riscrivere le disposizioni atte a individuare una stabile organizzazione. Questo lavoro certo merita di essere accelerato in tutti i modi, considerata la vetustà delle categorie normative in vigore ed anche dei concetti espressi nei commentari OCSE sull'argomento. E tuttavia non può che essere affidato alle organizzazioni internazionali, con l'inevitabile lungaggine procedimentale. Del resto, se così non si facesse, si entrerebbe in conflitto insanabile con i trattati contro le doppie imposizioni sottoscritti dall'Italia. Trattati che non è pensabile riscrivere in tempi brevi, tenuto conto non solo del loro numero ma anche dell'ovvia necessità, ove vi si mettesse davvero mano, di non limitarsi al solo tema della stabile organizzazione ma anche alle altre materie di comune interesse nel quadro dei rapporti bilaterali tra l'Italia e ciascun altro Paese.

Di qui l'evidente opportunità di limitare per quanto possibile l'orizzonte dell'intervento, di cui al disegno di legge, lasciando che la tematica della stabile organizzazione trovi una ridefinizione condivisa a livello internazionale e non caratterizzi in negativo, con iniziative unilaterali, il nostro Paese come un mercato *non-business friendly*.

Ma tale opportunità non può cancellare l'esigenza di garantire al settore in senso lato informatico e dell'*e-commerce* quell'attenzione che la storia e la cronaca sollecitano. Un'esigenza che va soddisfatta riservando a ciascuno degli operatori coinvolti il ruolo che è più appropriato. Il che vuol dire riservare all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere gli accertamenti di natura tributaria e agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, quello di raccogliere informazioni sul percettore del flusso di denaro da trasferire all'Agenzia perché questa le utilizzi con intelligenza e prontezza di riflessi.

Per queste ragioni le norme qui illustrate prevedono una duplice serie di interventi e sono formulate così da consentire una progressiva accentuazione delle incombenze di carattere fiscale. Nessun colpo di testa, dunque, ma l'avvio di un intervento non tanto genericamente minaccioso quanto via via più stringente in funzione delle risposte che gli operatori (e il contesto internazionale) forniranno.

I primi interventi sono mirati a fare sì che gli intermediari finanziari raccolgano, in sede di accensione del rapporto con un non residente, l'esistenza del numero di partita IVA se il non residente ne dispone (avendo cura di verificarne la veridicità). Ove così non fosse -- perché il non residente appare essere un privato o un operatore estraneo alla UE -- il rapporto può comunque essere acceso ed operare. Ma se in un lasso di tempo non brevissimo (sei mesi) detto operatore estero riceve più di duecento pagamenti, un campanello d'allarme deve scattare. Di qui l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle

entrate, la comunicazione all'operatore estero che detta segnalazione è stata inviata, l'invito a farsi attribuire un numero di partita IVA (dall'autorità UE competente se ne ricorrono i presupposti ovvero dall'Agenzia delle entrate italiana se questi non ricorrono) e la sospensione di ogni ulteriore attività di pagamento fino a quando detto numero di partita IVA non risulti attribuito e comunicato all'intermediario finanziario italiano (articolo 1). L'attribuzione del numero di partita IVA, peraltro, non testimonia ancora, di per sé, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia: ma consente alle autorità italiane di iniziare a raccogliere informazioni di interesse ai fini di successivi interventi, se essi si rendono opportuni.

L'articolo 2 ha lo scopo di fornire una clausola antielusiva mirata qualora si verificano situazioni che lasciano presagire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'operatore non residente abilmente dissimulata. Lo stesso documento OCSE del 5 ottobre 2015 lascia intendere la frequenza e pericolosità delle manipolazioni poste in essere da operatori internazionali con lo scopo di sfuggire alle catalogazioni delle fattispecie idonee, oggi, a dare luogo a stabili organizzazioni nel senso tradizionale che questa locuzione ha storicamente assunto. La formulazione dell'articolo 162-*bis* che viene introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ha proprio lo scopo di sottolineare la stabilità, la ricorrenza e la dimensione economica della presenza dell'operatore estero pur nell'accortezza che questi manifesta nell'evitare l'emersione di spazi fisici cui ricondurre l'esistenza della stabile organizzazione. La norma rinvia all'Agenzia delle entrate la migliore puntualizzazione dell'espressione «attività digitale pienamente dematerializzata» nella considerazione che vari documenti OCSE ne precisano il contenuto e che questa espressione condensa attività anche assai diversificate e inevitabilmente variabili nel tempo. Al verificarsi dei relativi presupposti, peraltro, l'Agenzia è titolata ad accertare i redditi relativi facendo ricorso al metodo induttivo, basato cioè sugli elementi conosciuti e suscettibile di contraddittorio con il contribuente che però viene invitato a manifestarsi come tale. Viene poi stimolata la creazione di un ufficio centralizzato *ad hoc* come organo competente per accertamenti che richiedono, con tutta evidenza, una inconsueta competenza specialistica sia per i profili tributari, sia, soprattutto, per la tipologia di attività economica posta in essere.

Nell'articolo 6 trovano sbocco le attività accertatrici annunciate nel citato articolo 162-*bis* e si traducono nell'invito rivolto all'operatore estero a prendere contatto con l'ufficio competente così da definire in contraddittorio la propria posizione, ivi compresa l'effettiva esistenza della stabile organizzazione. Potrà, in questa sede, farsi ricorso tanto all'utilizzo del cosiddetto *ruling* internazionale che a quello del *ruling* disapplicativo di recente istituzione. Solo la mancata collaborazione dell'operatore non residente potrà, quindi, produrre una situazione estrema di conflitto dichiarato cui seguirà la comunicazione all'intero corpo degli intermediari finanziari italiani della necessità di applicare, sui successivi pagamenti eseguiti a favore dell'operatore in questione, una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'ammontare di ciascuna transazione.

Negli articoli 3 e 4 vengono riscritte alcune disposizioni strumentali in tema di ritenute da operare in fattispecie qui trattate. Nell'articolo 5 viene, invece, disposta la ritenuta da applicare qualora la situazione fra contribuente ed estero ed Amministrazione italiana non abbia trovato una sua affidabile ricostruzione operativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle entrate con le modalità stabilite con provvedimento direttoriale emanato da quest'ultima.
2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un Paese

membro dell'Unione europea; ovvero dall'Agenzia delle entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 162-bis -- (*Stabile organizzazione occulta*) -- 1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate».

Art. 3.

1. All'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano;».

Art. 4.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare».

Art. 5.

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

«I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41.1, comma 2, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel settimo comma del presente articolo».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Art. 41.1. -- (*Accertamento di stabile organizzazione occulta*) -- 1. L'ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-*ter* del presente decreto.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel comma 1, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore dell'operatore non residente di cui al comma 1, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui al nono comma dell'articolo 25-*bis*».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2526
XVII Legislatura

Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 6 (pom.) 25 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	(programmazione dei lavori)
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 16 (pom.) 25 ottobre 2016	Sulla programmazione dei lavori (proposto ciclo di audizioni informali)
N. 17 (ant.) 3 novembre 2016 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 18 (ant.) 10 novembre 2016	
N. 7 (pom.) 22 novembre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale;
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 289 (pom.) 22 novembre 2016	Sulla pubblicazione di documentazione acquisita
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	

N. 420 (pom.) 22 novembre 2016	Sulla pubblicazione di documentazione acquisita
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 294 (pom.) 10 gennaio 2017	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente	
N. 8 (pom.) 28 febbraio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 9 (pom.) 15 marzo 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente	
N. 10 (pom.) 21 marzo 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 11 (pom.) 4 aprile 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 12 (pom.) 19 aprile 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 13 (pom.) 3 maggio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 14 (pom.) 10 maggio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 15 (pom.) 24 maggio 2017	Audizioni informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 16 (pom.) 31 maggio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] (Finanze e tesoro) e 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2526
(MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.2. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 16 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE*

Il **PRESIDENTE** dà conto degli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena conclusa. In tale riunione si è convenuto di svolgere le relazioni introduttive sul disegno di legge in titolo in una seduta che sarà convocata per la prossima settimana.

In vista del possibile svolgimento di un ciclo di audizioni informali, i Gruppi parlamentari sono statati sollecitati a far pervenire eventuali proposte.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.3. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (ant.) del 03/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016
17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

**SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE**

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che il senatore Susta è il relatore per la 6a Commissione e il senatore Luigi Marino è il relatore per la 10a Commissione.

Facendo seguito a quanto già emerso nella scorsa seduta, sottopone alle Commissioni riunite, d'intesa con il presidente Marino, una prima proposta di audizioni informali alle quali dovrebbero partecipare i soggetti istituzionali interessati, quali, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, l'Antitrust, il Commissario di Governo per la digitalizzazione, la Procura di Milano, nonché i Rappresentanti del Gruppo di alto livello sulle risorse proprie dell'Unione europea, i Commissari europei per la concorrenza e per l'economia e le società digitali, esperti della materia, gli esponenti delle aziende e delle imprese, anche con sede all'estero, che gestiscono le piattaforme digitali, i principali operatori per i pagamenti *online*, l'ABI e la FIEG. Come già preannunciato la scorsa seduta, rimette comunque alle indicazioni dei Gruppi l'integrazione di tale programma di

audizioni. D'intesa con il presidente Mauro Maria Marino preannuncia quindi che le relazioni introduttive verranno svolte in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) propone di integrare l'elenco delle audizioni suggerendo il professor Di Tanno e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (PD), pur concordando con le indicazioni dei Presidenti, sottolinea l'esigenza che la fase istruttoria sia concentrata sui soggetti di maggiore interesse, sollecitando una riduzione del numero delle audizioni.

Concorda con tale impostazione anche il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)).

Il senatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD), presidente della 6a Commissione, propone di rimettere alla valutazione dei due relatori la predisposizione di un programma di audizioni ritenuto il più adeguato.

Dopo un intervento della senatrice [GUERRA](#) (PD), a giudizio della quale l'acquisizione di documenti scritti potrebbe favorire un rapido svolgimento della fase istruttoria in alternativa alle audizioni, il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione sulla esigenza di definire criteri oggettivi per la selezione delle audizioni da svolgere, con particolare riferimento ai soggetti privati.

Interviene quindi il senatore [AIROLA](#) (M5S), sollecitando la predisposizione di un programma delle audizioni non eccessivamente esteso, anche facendo riferimento alle Associazioni rappresentative delle imprese che operano nel settore digitale.

Il vice ministro MORANDO, a beneficio di un primo inquadramento degli aspetti tecnici di natura tributaria del disegno di legge, consegna alla Presidenza una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate.

Il presidente [MUCCHETTI](#) preannuncia la trasmissione di tale documentazione alle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.4. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (ant.) del 10/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016
18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2526\)](#) **MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale**
(Esame e rinvio)

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), relatore per la 10^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo.

In premessa ne ricorda gli obiettivi, tra i quali quello di realizzare un principio di equità e impedire la distorsione della concorrenza, certamente non quello di colpire le multinazionali all'insegna della lotta anticapitalistica; non far pagare di più ai big business, ma far pagare loro quello che pagano, o dovrebbero pagare, le altre imprese; ridurre l'acqua in cui nuotano alcuni Stati opportunistici che rinunciano al principio dell'equità fiscale per scendere a compromessi diretti con le grandi imprese; stimolare l'avanzamento di accordi internazionali per dare nuove regole fiscali bloccando l'erosione di basi imponibili e il trasferimento di centinaia di miliardi di euro in Paesi accomodanti verso chi elude

o evade.

A suo parere, il nocciolo del problema risiede nel fatto che gli Stati e il sistema tributario internazionale sono stati presi alla sprovvista, cioè non si sono sincronizzati con i tempi e le modalità, i comportamenti e la velocità del nuovo modo di fare impresa e business, soprattutto nell'economia digitale. Si è così generato un dualismo tra i Paesi di maggiore dimensione e consistenza, che debbono mantenere regimi e posizioni fiscali costituzionalmente corrette ed eque, e Paesi, di minore dimensione, più spregiudicati, più attraenti, più accoglienti e disponibili a compensare la riduzione delle tasse con altri benefici indotti (occupazione, imposte indirette, investimenti). In proposito cita la relazione di accompagnamento al provvedimento, la quale fa riferimento al Regno Unito, che tuttavia, pur avendo un regime fiscale favorevole al grande business, risulta poco attraente rispetto ad alcuni Stati opportunistici, come Irlanda, Olanda, Lussemburgo e Belgio, per rimanere nell'Unione europea. Critica la strategia dell'"accoglienza a braccia aperte", che a suo giudizio è poco lungimirante, poiché le multinazionali, con la stessa facilità con cui si sono stabilite in uno Stato, possono migrare verso Paesi che offrono loro trattamenti migliori.

Sottolinea la concorrenza al ribasso tra Governi, il cui effetto è, alla fine, ridurre le entrate fiscali. Il tutto avviene per di più legalmente, almeno sino a poco tempo fa: ricorda infatti che recentemente la Commissione europea ha disposto il recupero di 13 miliardi evasi dalle società irlandesi di Apple. Evidenzia anche che il dispositivo della retroattività della decisione europea sull'Irlanda ha il significato di un messaggio forte contro l'elusione fiscale delle imprese over-the-top (OTT). In sostanza, egli ritiene che con tali politiche di concorrenza al ribasso si erodano le entrate tributarie, si infrangano principi di eguaglianza e si leda la concorrenza, peraltro senza che siano neppure necessarie sofisticate tecniche di evasione fiscale, ma semplici accorgimenti, e senza che vi siano violazioni gravi delle norme vigenti o discriminazioni fiscali.

Lamenta poi la mancanza di una strategia complessiva, anche se ammette che negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni finali dei Summit dei G20 agli studi degli organismi internazionali e per finire al progetto Base erosion and profit shifting (BEPS) dell'Organizzazione per lo sviluppo economico (OCSE), qualcosa si è mosso, pur se in misura non sufficiente a sbarrare la strada alle scappatoie fiscali.

Cita il dossier del Servizio bilancio del Senato, che menziona le pratiche cui aziende multinazionali ricorrono più diffusamente per aggirare le norme fiscali o avvantaggiarsi di trattamenti preferenziali. La prima è la tax ruling o "interpello", una pratica negoziale volta apparentemente a fornire certezza giuridica sulle tasse da pagare, ma utilizzata invece per offrire vantaggi fiscali selettivi e/o per trasferire - artificialmente - gli utili nei luoghi in cui l'imposizione fiscale è bassa o inesistente. La seconda è il transfer pricing, ossia la costituzione di società sussidiarie del medesimo gruppo e il ricorso a transazioni di comodo, gonfiando arbitrariamente prezzi di beni e servizi. La terza è costituita dagli hybrid mismatch cioè accordi per perseguire, non la doppia tassazione, ma la doppia non tassazione, ovvero per conseguire l'obiettivo di non pagare imposte in alcuno Stato.

A suo giudizio, la lentezza con cui procede l'ammodernamento delle regole internazionali deriva sia dai profili di notevole complessità della materia sia dagli interessi che ogni Stato tende a difendere; essa dipende molto, tuttavia, anche dall'inerzia e dalle ridotte ambizioni dell'Unione Europea.

Valuta il disegno di legge in titolo come un tassello, un primo passo e un segnale di inversione di tendenza.

Ricorda quindi le indicazioni dell'OCSE (con il progetto BEPS), secondo la quale occorrerebbe percorrere due strade: intanto, quella di incrementare le informazioni condivise tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi interessati (a partire da quello in cui risiede fiscalmente la società controllante). In proposito, secondo l'OCSE, vanno contrastati i fenomeni di traslazione degli utili a società-cassaforte, cioè senza reali attività e con costi limitati o nulli in Stati a prelievo fiscale ridotto. Poi, quella di aggiornare la definizione di stabile organizzazione che è stata legata e adattata all'impresa industriale e dei servizi del secolo scorso.

L'individuazione del luogo ove si creano i profitti delle imprese non potrà mai avere una soluzione incontrovertibile; tuttavia, se la tassa sulle imprese è una tassa sul reddito, può considerarsi ragionevole far riferimento al luogo ove il valore viene generato; valuta quindi le norme previste nel provvedimento come coerenti con questa impostazione. Cita poi la relazione di accompagnamento allo stesso, secondo la quale non si propongono "colpi di testa", ossia forzature, bensì interventi stringenti per dare un perimetro di "stabile organizzazione" agli operatori nel digitale.

Nella precedente seduta del 3 novembre scorso il vice ministro dell'economia Morando ha consegnato alla Presidenza delle Commissioni riunite una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate sul disegno di legge in esame, che, a suo parere, contiene osservazioni interessanti e meritevoli di attenzione anche se senza speranza di risoluzione del problema: infatti, per togliere ogni dubbio residuo, l'Agenzia delle entrate formula subito e sul complesso del provvedimento un parere negativo.

Passa dunque all'illustrazione degli articoli, tenendo conto delle osservazioni dell'Agenzia stessa.

L'articolo 1 prevede un meccanismo che rappresenta il primo campanello d'allarme con l'intervento sugli intermediari finanziari, i quali segnalano all'Agenzia delle entrate l'operatore estero che nell'arco di sei mesi riceva più di 200 "pagamenti-transazioni". L'Agenzia delle entrate ha fatto due rilievi: il primo è relativo all'ambito di applicazione della misura; il secondo è relativo all'IVA. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo non circoscrive la misura alle sole operazioni dell'economia digitale. A tale riguardo sarebbe effettivamente opportuna una maggiore chiarezza del testo.

Per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia rileva che la normativa comunitaria permette di liquidare la stessa attraverso il regime dello sportello unico evitando di doversi identificare più volte sia per i servizi elettronici, che per le operazioni business to business e i servizi di telecomunicazioni, salvo deroghe. In verità il provvedimento vuole proprio inserirsi nell'ambito di queste deroghe in quanto la constatata esistenza di un certo numero di transazioni realizzate nel territorio italiano legittimano lo Stato a monitorare queste transazioni per ragioni antievasive.

L'attribuzione di un codice IVA non costituisce prova di esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Si tratta, infatti, di un adempimento meramente procedimentale di per sé non costitutivo di alcuna obbligazione tributaria. Da esso nasce, tuttavia, un rapporto informativo cui lo Stato italiano è certamente interessato, sia per mantenerlo che per monitorarlo nel tempo. Ed è questa attenzione informativa che giustifica la sospensione temporanea dei pagamenti, disposta dal comma 2, fino a quando il codice IVA non venga comunicato. Non si ravvisa dunque il contrasto con la "libera circolazione di beni e servizi": anzi, questa misura tutela la concorrenza fra imprese operanti nel mercato UE perché impedisce che operatori di qualche rilievo non siano assoggettati ad alcun controllo per operare nel medesimo mercato.

L'articolo 2 definisce una "stabile organizzazione occulta" in Italia attraverso due parametri: il numero delle transazioni, che devono essere superiori, in un singolo semestre, a 500 unità e un ammontare complessivo pari ad almeno 1 milione di euro.

Il presupposto identificativo della stabile organizzazione occulta è individuato nell'esistenza di "attività digitali pienamente dematerializzate" (comma 3). Si osserva che tale formula è "di incerta interpretazione" e che appare onere eccessivamente gravoso doversi procedere "in assenza di un'interpretazione condivisa a livello internazionale".

La problematica è certamente delicata e l'assenza di solidi punti fermi obbliga a un approccio assai prudente. Ma con essa occorre cimentarsi, come del resto fa la stessa OCSE, che tratteggia le caratteristiche su cui l'intervento dovrebbe basarsi. I singoli Stati possono decidere individualmente quale atteggiamento adottare nella fattispecie e come gestire lo stesso nei rapporti fra loro. La necessità di particolare ocularietà nella trattazione della materia giustifica l'attribuzione della competenza a gestire la stessa - quantomeno in una prima fase - a un ufficio specializzato e collocato presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate (comma 5).

Gli articoli 3 e 4 intendono riscrivere e integrare alcune norme sulle licenze di software distribuiti nel

mercato italiano. Alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e di alcune considerazioni aggiuntive dell'Agenzia delle entrate, egli ritiene che gli articoli 3 e 4 possono essere rivisti o ripensati. Nell'articolo 5 viene fissata la ritenuta da applicare, pari al 26 per cento; in particolare, si prevede che la ritenuta non debba aver luogo nei confronti di soggetti non residenti che hanno formalizzato l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Al contrario, essa va effettuata nei confronti di soggetti non residenti che "non hanno" proceduto a detta formalizzazione.

All'articolo 6 vengono indicate le procedure di accertamento di stabile organizzazione occulta; disciplina poi le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate, accertato il verificarsi delle condizioni che potrebbero far emergere la stabile organizzazione occulta (presunzione relativa), comunica tale situazione al soggetto non residente, utilizzando l'intermediario finanziario come mezzo di comunicazione visto che nulla conosce del non residente in questione. Inoltre invita, avvalendosi ancora del medesimo intermediario finanziario, il non residente in questione a dichiarare l'esistenza della stabile organizzazione, ovvero a interpellare l'Agenzia delle Entrate con le modalità previste nei decreti legislativi nn. 128, 156 e 147 del 2015 per definire se, e a quali condizioni, la stabile organizzazione esiste oppure no. Qualora nei 30 giorni successivi a tale invito non intervenga né la regolarizzazione né l'interpello (ossia qualora il non residente resti del tutto sordo alle richieste dell'amministrazione finanziaria italiana), si configura una situazione di incertezza. Essa potrebbe essere risolta attraverso la contestazione dell'esistenza della stabile organizzazione occulta da parte dell'Agenzia delle entrate e la potenziale emersione di un contenzioso, oppure con un intervento di nuovo conio, idoneo a fronteggiare situazioni produttive di redditi residuali.

Conclude con un'ultima osservazione, ultima, a suo dire, solo dal punto di vista cronologico, ma non certo per importanza, che si augura non provochi un risentimento da parte del firmatario del disegno di legge. Segnala infatti che quanto viene in esso proposto non è originale; non introdurrebbe nel nostro ordinamento una novità assoluta; non arriverebbe per primo a legiferare su una materia tanto importante quanto complessa. Infatti, chi a suo giudizio è arrivato primo è il Governo, l'attuale Governo, che lo scorso anno, in occasione della legge di stabilità per 2016, ha introdotto, con il consenso del Parlamento, con le previsioni contenute nei commi da 927 al 931 dell'articolo 1 la "Stabile organizzazione di operatori esteri nel settore delle scommesse". In particolare è stato disposto che - cita testualmente -: "qualora un soggetto residente o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita svolgano per conto di soggetti esteri non residenti, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di trasmissione dati, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti telematici, e allorché i flussi finanziari superino, nell'arco di 6 mesi, i 500.000 euro, su segnalazione dell'intermediario finanziario, l'Agenzia delle entrate apre il contraddittorio e, se accertata la stabile organizzazione, applica una ritenuta d'acconto del 25 per cento sugli importi delle trasmissioni verso il beneficiario non residente".

Questo disegno di legge, che egli considera certamente perfezionabile, estende dunque all'economia digitale ciò che il Governo e il Parlamento hanno già previsto nel settore delle scommesse transnazionali con l'ultima legge di stabilità. Sarebbe infatti contraddittorio se l'Italia, dopo aver definito una normativa antielusiva per un settore, appunto, quello delle scommesse, dimenticasse di estenderla anche a chi colloca clienti nelle strutture alberghiere o vende beni e servizi nel mercato italiano.

Il senatore [SUSTA](#) (PD), relatore per la 6^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, che nasce dall'esigenza di regolare il mercato digitale alla luce dei principi che reggono, anche a livello sovranazionale, la libera concorrenza e, quindi, la materia fiscale; un'esigenza che ritiene fondamentale per garantire una crescita e uno sviluppo non condizionati da pratiche distorsive del mercato.

Ricorda che il disegno di legge si inserisce non solo nel dibattito culturale sviluppatosi intorno a questa materia, ma anche nel contesto normativo che si va formando in Europa e nel mondo. La stessa Commissione europea ha annoverato la creazione di un mercato unico digitale tra le dieci priorità fondamentali da perseguire e promuovere nei prossimi anni, un mercato che è in forte espansione,

anche se vede l'Italia "fanalino di coda" (terz'ultima per tasso di crescita) tra i 28 dell'Unione europea. L'espansione di questo mercato, che porta indiscutibili vantaggi, pone sfide e problemi rilevanti alle istituzioni, nazionali, sovranazionali e internazionali; ma, a fronte di questi potenziali benefici, l'economia digitale determina non pochi problemi relativamente alla disciplina fiscale, anche perché quest'ultima non diventi elemento di concorrenza sleale.

Infatti, la digitalizzazione facilita notevolmente il commercio transfrontaliero, mentre la presenza di regole e legislazioni diverse nei differenti Stati costituisce un onere per gli imprenditori (soprattutto se si tratta di piccole o medie imprese) e un importante ostacolo allo sviluppo del mercato. Ne deriva, quindi, la richiesta di creare un ambiente economico più favorevole, attraverso norme fiscali neutrali, semplificate e coordinate, per risolvere le principali questioni che attengono all'individuazione della base imponibile, del titolare del prelievo e del conseguente destinatario del pagamento del tributo, nonché alla lotta all'evasione e all'elusione.

Cita uno studio del Parlamento europeo che individua le seguenti, principali circostanze in grado di rendere ardua l'individuazione della base imponibile nell'economia digitale. La prima è la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (ad esempio, nel caso dell'e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco conto considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica. La seconda riguarda le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (ad esempio mediante l'uso di Google e di Facebook). La terza è l'applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce.

Approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e in larga parte non ancora adeguatamente regolati, gli operatori economici hanno elaborato pratiche di evasione o - più frequentemente - elusione fiscale finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario.

Il Summit G20 del 18-19 giugno 2012 in Messico si è concluso dando mandato all'OCSE di approfondire il tema. Al G20 di Mosca (19-20 luglio 2013) l'OCSE ha presentato il rapporto Action plan on base erosion and profit shifting individuando un piano d'azione, articolato in 15 misure, volto ad analizzare e affrontare su scala internazionale il tema. Un primo pacchetto di rapporti è stato presentato il 16 settembre 2014 ed infine il 5 ottobre 2015, in vista del G20 di Lima, sono stati pubblicati i risultati finali dell'intero progetto Base erosion and profit shifting (BEPS). Per BEPS si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile. Tali pratiche sono consentite: da strategie fiscali aggressive in contesti ad alto tasso di innovazione, digitalizzazione e globalizzazione; dalla rigidità dei sistemi fiscali a fronte di una estrema flessibilità dei redditi di impresa; dalla possibilità di scindere l'imposizione delle fonti reddituali dalle attività economiche che le generano; dall'assenza di coordinamento e dalla presenza di asimmetrie tra i diversi regimi fiscali nazionali, ad esempio in termini di un difforme trattamento (a fini fiscali) delle componenti di bilancio di impresa (interessi, dividendi e altro) e di una valutazione non uniforme delle voci reddituali associate a transazioni intragruppo e non.

Riassume poi sinteticamente le pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali, con particolare riferimento agli speciali regimi fiscali riconducibili ai brevetti ("patent box"), applicati ai redditi che derivano da proprietà intellettuale; al tax ruling o "interpello", che consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, a un fatto, atto o negozio che lo riguarda, al fine di conoscerne, a priori, il giudizio ed evitare, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso; agli hybrid mismatch, cioè ad accordi ideati al fine di beneficiare da sistemi fiscali differenti, perseguendo il fine della "doppia non tassazione", ovvero di non pagare imposte in nessuno Stato.

Passa poi a illustrare la posizione della Commissione europea, ricordando che ogni decisione dei 28 Stati membri, e dunque anche dell'Italia, non può, nell'attuale quadro istituzionale europeo, prescindere dal quadro di riferimento dell'UE e ciò non tanto in relazione alla tuttora assai limitata Unione fiscale, quanto alla sua correlazione con le regole che presiedono al mercato unico e alla disciplina della concorrenza. L'approccio della Commissione europea alla tassazione dell'economia digitale è stato duplice. Da un lato è in corso un tentativo di regolazione della materia, introducendo una normativa fiscale che, senza ostacolare lo sviluppo di questa forma di economia e salvaguardando gli effetti positivi che possono derivarne sulla crescita, eviti fenomeni di evasione, elusione e aggiramento delle norme. Dall'altro fenomeni di elusione posti in essere da multinazionali che hanno sfruttato la diversità delle legislazioni nazionali sono stati perseguiti facendo ricorso alla normativa antitrust. La riflessione della Commissione europea sulla tassazione dell'economia digitale è stata inaugurata nel 2013 con la creazione di un Gruppo di esperti di alto livello. A conclusione del proprio lavoro, gli esperti hanno presentato un rapporto conclusivo (28 maggio 2014) in cui si afferma l'opportunità di estendere la legislazione fiscale ordinaria alle compagnie digitali piuttosto che creare un regime specifico per tali aziende; di prevedere regole fiscali semplici, stabili e prevedibili; di considerare con cautela gli incentivi e i crediti fiscali mediante un'attenta valutazione ex ante e ex post.

Facendo tesoro delle conclusioni del Gruppo di esperti, la Commissione europea, nel delineare la strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192 del 6 maggio 2015, par. 2.5), ha preannunciato la propria intenzione di presentare un piano d'azione su un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel Paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale. La Commissione ha, in particolare, messo in luce l'importanza di alleviare gli oneri e gli ostacoli legati all'IVA nella vendita transfrontaliera e le difficoltà che incontrano le imprese desiderose di operare oltre frontiera. Tali difficoltà derivano, tra l'altro, dalla necessità di gestire sistemi nazionali diversi; dai costi ulteriori a cui le imprese medesime sono esposte; dalle distorsioni di mercato derivanti dalla possibilità, per le imprese extra UE, di offrire merci in esenzione di IVA.

Su queste tematiche, e sull'opportunità di modernizzare l'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero, la Commissione europea ha promosso una consultazione pubblica tra il 25 settembre e il 18 dicembre 2015. Le sollecitazioni e riflessioni che ne sono derivate sono confluite, il 7 aprile 2016, nella pubblicazione della Comunicazione su un piano d'azione dell'IVA ("Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte", COM(2016) 148). Vi si illustra in dettaglio la necessità di modernizzare e rilanciare l'IVA, adeguandone il sistema al nuovo secolo posto che "non è riuscito a stare al passo con le sfide dell'economia odierna, che è globale, digitale e mobile", valorizzando "le opportunità offerte della tecnologia digitale (...) riducendo i costi di riscossione delle entrate". A tal fine si preannuncia, nel corso del 2017, la presentazione di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni. Si tratterebbe, quindi, dell'estensione alle operazioni transfrontaliere del principio generale per cui il fornitore dei beni riscuote l'IVA dal proprio cliente. La proposta dovrebbe maturare all'interno del programma REFIT della Commissione europea che supererebbe il sistema attuale, in vigore dal 1993 su base transitoria.

Passando al merito del provvedimento, cita la relazione di accompagnamento allo stesso, secondo la quale il concetto di "stabile organizzazione" oggi può avere ancora senso per le attività della cosiddetta old economy, ma non più per quelle digitali dematerializzate. Nondimeno, la proposta in esame non intende riscrivere le disposizioni atte a individuare una stabile organizzazione bensì, limitando l'orizzonte dell'intervento, a mirare meglio l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria italiana dotando la stessa di più adeguati strumenti informativi che la mettano in condizione di disporre i più efficaci interventi antielusivi.

In particolare, il disegno di legge in esame riserva all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere gli accertamenti di natura tributaria e agli intermediari finanziari, nonché ai soggetti che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, quello di

raccogliere informazioni sul percettore del flusso di denaro da trasferire all'Agenzia.

Quanto poi all'analisi del testo, si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore, che condivide pienamente.

In conclusione, indipendentemente dalle soluzioni tecniche prospettate dagli attori coinvolti e dalle critiche ad esse mosse, egli condivide la necessità di intervenire per regolare una materia complessa, che genera disparità di trattamento tra gli operatori economici, favorisce forme di evasione ed elusione inammissibili ed elimina fattori distorsivi della concorrenza. Da qui, a suo parere, l'opportunità del disegno di legge in titolo, che va visto anche come contributo al processo ascendente di formazione della legislazione comunitaria e che va inteso come base di partenza per una disciplina normativa che aiuti altresì il nostro Paese ad essere protagonista attivo della digitalizzazione dell'economia e non solo fanalino di coda nei tassi di crescita tra i 28 Stati dell'Unione europea e importatore netto.

Ritiene inoltre che lo stesso Governo non potrà, su una materia tanto importante, limitarsi a rinviare alle pur argomentate considerazioni contenute nella nota dell'Agenzia delle entrate che è stata trasmessa alle Commissioni riunite, bensì dovrà essere attore politico e amministrativo decisivo anche nel suo ruolo di colegislatore comunitario. In quest'ottica annuncia che i relatori lavoreranno per ordinare i suggerimenti e le proposte di modifica che verranno dai singoli senatori e dai soggetti che interverranno in audizione per apportare cambiamenti e integrazioni al testo che si renderanno necessarie e che contribuiranno a coordinare al meglio la nostra normativa nazionale a quella europea e internazionale che si andrà a formare.

In conclusione, in accordo con l'altro relatore, senatore Luigi Marino, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, ricordando i soggetti che erano già stati individuati nella precedente seduta delle Commissioni riunite, cui aggiunge, su proposta del senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII), la Sogei, società di Information and communication technology del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni riunite convengono.

Su proposta del senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII), le Commissioni riunite convengono che, per accelerare i lavori, l'interlocuzione con i soggetti non istituzionali avvenga in prima battuta con l'invio di documentazione scritta e solo eventualmente tramite audizione.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia i relatori per l'ampia e approfondita relazione svolta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.5. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DIGITALE)

1.3.2.1.6. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA
FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.7. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 9 (pom.) del 15/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI
BILANCIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA
CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.8. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
MARTEDÌ 21 MARZO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UFFICIO
PARLAMENTARE DI BILANCIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA
FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.9. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MARTEDÌ 4 APRILE 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE CAPO DI MILANO SUL DISEGNO DI LEGGE N.
2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.10. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 12 (pom.) del 19/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI (AGCOM) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE
PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.11. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 13 (pom.) del 03/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA
CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)

1.3.2.1.12. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DIGITALE)

1.3.2.1.13. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA DIGITALE E DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI (FIEG) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526
(MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.1.14. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 16 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(ABI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA
CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

1.3.2.2. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 16,05.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE FISCALI PER LA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che in occasione dell'audizione informale svolta oggi nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 6ª e 10ª nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2526, è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIROTTI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo M5S, con riferimento alle notizie apparse sulla stampa relative a una eventuale riforma degli oneri generali di sistema, sollecita un'audizione del ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta e assicura che la trasmetterà al ministro Calenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ([327-bis](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il senatore [TOMASELLI](#) (*PD*), relatore, ricorda nuovamente che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, ha approvato in secondo esame preliminare un nuovo testo di schema di decreto legislativo, che ha accolto solo in minima parte le condizioni e le osservazioni contenute nel lungo e articolato parere sul testo originario del provvedimento in titolo approvato quasi all'unanimità dalla Commissione il 3 novembre scorso.

Conferma poi il personale sentimento di forte delusione, che immagina sia condiviso anche da altri componenti della Commissione, per la decisione del Governo, tenuto anche conto che non erano state messe in discussione le scelte di fondo che lo schema di decreto legislativo aveva adottato, e che il proposito della Commissione era esclusivamente quello di migliorare il testo di riordino del sistema camerale.

In conclusione, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con condizione, di tenore analogo a quello presentato dalla X Commissione della Camera dei deputati, pubblicato in allegato.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara di condividere le parole del relatore, ma esprime delle perplessità sul testo del parere, nella parte relativa alla condizione posta, che si concretizza in un semplice invito a valutare il complesso delle questioni segnalate nel precedente parere del 3 novembre scorso. Riterrebbe più conseguente, anche a fronte della confermata delusione per la scelta del Governo di accogliere solo una parte marginale delle condizioni e delle osservazioni del parere citato, l'espressione di un parere contrario.

Il senatore **TOMASELLI** (PD), relatore, anche a seguito dell'intervento del collega Luigi Marino, propone un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, sostituendo la parola: "valuti", con l'altra: "riconsideri".

Il senatore **GIROTTA** (M5S) ricorda in premessa la posizione contraria del suo Gruppo già in occasione del precedente parere. Rivolge poi un invito ai componenti della Commissione, considerato l'atteggiamento negativo del Governo, alla coerenza e all'espressione di un parere contrario.

Il sottosegretario GENTILE ricorda che nella giornata di ieri, di fronte al Ministero dello sviluppo economico, si è svolta una mobilitazione del personale della camere di commercio. Riferisce quindi sugli esiti di un incontro che si è tenuto successivamente tra i relativi rappresentanti sindacali e il ministro Calenda e anticipa la possibilità che in un prossimo Consiglio dei Ministri il provvedimento venga modificato sulla base dell'accordo raggiunto.

Ribadisce poi che l'attenzione nei confronti delle posizioni espresse dalla Commissione industria del Senato e dalla omologa Commissione della Camera dei deputati è sempre alta e che, per parte sua, ha sempre sollecitato una rivisitazione del provvedimento.

In conclusione, si rimette alla Commissione sul nuovo schema di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di parere del relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327-BIS

La 10ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-bis), accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da una apposita relazione illustrativa;

premesso che:

il parere espresso in data 3 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);

nella relazione illustrativa al documento in esame, il Governo motiva il mancato accoglimento di diverse proposte formulate nel suddetto parere dalla 10ª Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, evidenziando che lo stesso intende proseguire sul riordino delle camere di commercio nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere sull'A.G. n. 327-bis; ritenuto necessario richiamare il complesso delle questioni segnalate nel parere del 3 novembre 2016 e

non recepite nello schema di decreto legislativo in esame, in quanto persistono le ragioni di merito che ne hanno sostenuto l'approvazione ritenute dalla Commissione del tutto coerenti con l'impianto del riordino delle camere di commercio oggetto del decreto in esame, nonché anche alla luce di quanto annotato in sede di "Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione" circa il rilievo del "(?) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa", nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di "una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (?) e il mantenimento dei livelli occupazionali (?)";

richiamato, in particolare, che il taglio lineare del diritto annuale, intervenuto dal 2015 in base al decreto-legge n. 90 del 2014 con l'articolo 28, è stato previsto "nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, pertanto, un taglio permanente potrebbe configurarsi in palese contraddizione con la norma citata e con la stessa delega, esprime parere favorevole con la seguente condizione:

che il Governo riconsideri il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione in data 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto in esame, adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni e le osservazioni in esso inserite e assicurando prioritariamente che:

- a) vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento rischia di condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio, e in particolare della possibilità di aumentare il diritto annuale fino al 20 per cento al fine di cofinanziare, in collaborazione con le regioni, specifici progetti orientati allo sviluppo del territorio di competenza;
- b) vi sia un adeguato meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere di commercio, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema con effetti sugli obblighi di versamento dei risparmi previsti dalle leggi sulla *spending review*;
- c) pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, si adotti una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberanti risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni;
- d) sia previsto nel piano di razionalizzazione delle camere di commercio una adeguata presenza, nell'ambito delle risorse disponibili, di sedi secondarie e/o distaccate, in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento, con l'obiettivo di garantire la prossimità dei servizi erogati sul territorio della circoscrizione allo scopo di non penalizzare oltremodo l'utenza dei servizi e le comunità locali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327- BIS

La 10ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-bis), accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da una apposita relazione illustrativa; premesso che:

il parere espresso in data 3 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto

legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);

nella relazione illustrativa al documento in esame, il Governo motiva il mancato accoglimento di diverse proposte formulate nel suddetto parere dalla 10ª Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, evidenziando che lo stesso intende proseguire sul riordino delle camere di commercio nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere sull'A.G. n. 327-*bis*;

ritenuto necessario richiamare il complesso delle questioni segnalate nel parere del 3 novembre 2016 e non recepite nello schema di decreto legislativo in esame, in quanto persistono le ragioni di merito che ne hanno sostenuto l'approvazione ritenute dalla Commissione del tutto coerenti con l'impianto del riordino delle camere di commercio oggetto del decreto in esame, nonché anche alla luce di quanto annotato in sede di "Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione" circa il rilievo del "(?) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa", nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di "una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (?) e il mantenimento dei livelli occupazionali (?)";

richiamato, in particolare, che il taglio lineare del diritto annuale, intervenuto dal 2015 in base al decreto-legge n. 90 del 2014 con l'articolo 28, è stato previsto "nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, pertanto, un taglio permanente potrebbe configurarsi in palese contraddizione con la norma citata e con la stessa delega; esprime parere favorevole con la seguente condizione:

che il Governo valuti il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione in data 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto in esame, adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni e le osservazioni in esso inserite e assicurando prioritariamente che:

a) vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento rischia di condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio, e in particolare della possibilità di aumentare il diritto annuale fino al 20 per cento al fine di cofinanziare, in collaborazione con le regioni, specifici progetti orientati allo sviluppo del territorio di competenza;

b) vi sia un adeguato meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere di commercio, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema con effetti sugli obblighi di versamento dei risparmi previsti dalle leggi sulla *spending review*;

c) pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, si adotti una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberanti risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni;

d) sia previsto nel piano di razionalizzazione delle camere di commercio una adeguata presenza, nell'ambito delle risorse disponibili, di sedi secondarie e/o distaccate, in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento, con l'obiettivo di garantire la prossimità dei servizi erogati sul territorio della circoscrizione allo scopo di non penalizzare oltremodo l'utenza dei servizi e le comunità locali.

1.3.2.2.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 294 (pom.) del 10/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 367 recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base" per formulare osservazioni alla 6ª Commissione permanente.

Si è inoltre convenuto di riprendere l'indagine conoscitiva "sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana", svolgendo due sopralluoghi, a Trieste e a Cremona presso gli stabilimenti del Gruppo Arvedi, e a Taranto, presso lo stabilimento dell'Ilva SpA.

Con particolare riferimento al sopralluogo all'impianto di Trieste, ricorda che il senatore Di Biagio ha segnalato il lavoro svolto dalla Commissione ambiente del Senato.

Su richiesta del senatore Giroto sarà sollecitato l'invio delle risposte alle domande poste dai Commissari in occasione dell'audizione dei rappresentanti della società gestione impianti nucleari (Sogin), nonché la risposta del Governo a una sua interrogazione urgente sulla strategia energetica nazionale.

Il medesimo senatore Giroto ha sollecitato anche la ripresa dell'indagine conoscitiva sui prezzi

dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese e l'avvio delle audizioni sui vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione, non appena sia assegnato l'affare in materia.

Si è poi convenuto, su sollecitazione delle senatrici Lanzillotta e Valdinosi di avviare al più presto lo svolgimento del ciclo di audizioni informali sui disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1499, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Informa inoltre che il senatore Scalia ha prefigurato la possibilità di chiedere l'assegnazione di un affare in materia di fiscalità ambientale, sulla quale ha presentato l'Atto n. 1-00593, volto a proporre l'introduzione dell'ImEA (Imposta sulle emissioni aggiunte).

Avverte infine che si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione con ulteriori atti comunitari facenti parte del cosiddetto "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei", nonché di riprendere le audizioni, in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 6a e 10a, con riferimento al disegno di legge n. 2526, recante misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale: a tal fine egli prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ([n. COM \(2016\) 761 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore [SCALIA](#) (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo, recante adeguamento della direttiva 2012/27/UE agli obiettivi di efficienza energetica fissati dal Quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.

In premessa ricorda che la proposta in esame, collegata alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2016) 765 definitivo), fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e modifica la direttiva 2012/27/UE al fine di adeguare l'obiettivo di efficienza energetica all'orizzonte 2030. Essa mira inoltre a migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento con l'obiettivo di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e potenziare la frequenza dell'informazione introducendo l'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Inoltre, rafforza le disposizioni riguardanti gli aspetti sociali dell'efficienza energetica disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di precarietà al momento di mettere a punto i regimi obbligatori di efficienza energetica o le misure alternative.

Passa poi all'esame delle sue principali disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che sancisce le modifiche da apportare alla direttiva 2012/12/UE sopra citata.

In particolare, viene modificato il suo articolo 1 al fine di introdurre un obiettivo vincolante per l'Unione europea di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030. Secondo la

Commissione europea tale scelta determinerà numerosi vantaggi per l'Unione europea in termini di risparmio energetico, di PIL, di competitività delle imprese europee, di posti di lavoro, di sicurezza energetica e di costi sanitari e ambientali.

Conseguentemente viene modificato l'articolo 3 della direttiva, in base alla quale gli Stati membri dovranno allineare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo del 2030, soppresso l'articolo 4 e sostituito l'articolo 7, relativo ai regimi obbligatori di efficienza energetica.

Si introducono poi gli articoli *7-bis* e *7-ter*, ancora in materia di regimi obbligatori di efficienza energetica, nonché in materia di pubblicazione annuale dei risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, di monitoraggio e verifica e di famiglie in condizioni di precarietà energetica.

Ulteriori modifiche alla direttiva riguardano gli articoli da 9 a 11, nonché l'Allegato VII, volte a rafforzare il ruolo dei consumatori; le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8, relative alla trasformazione, trasmissione e alla distribuzione di energia; l'articolo 23, che conferisce poteri di delega alla Commissione europea; l'articolo 24, che ora prevede un riesame della direttiva entro il 28 febbraio 2024 e successivamente con cadenza quinquennale.

Proseguendo con l'esame della proposta, l'articolo 2 prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l'articolo 3 stabilisce la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea) e l'articolo 4 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva. Infine, l'Allegato provvede a modificare gli Allegati IV, V e VII della direttiva, e inserisce l'Allegato *VII-bis*.

In conclusione propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il senatore [GIROTTO](#) (*M5S*) ricorda l'importanza degli interventi di efficienza energetica e i vantaggi che ne derivano per diversi settori della nostra economia.

Quanto al provvedimento in esame, evidenzia l'opportunità di innalzare, dal 30 al 40 per cento, come peraltro indicato da una risoluzione approvata dal Parlamento europeo, l'obiettivo al 2030 e di prevedere dei risultati vincolanti per ciascuno degli Stati membri.

Inoltre, considera necessario il completamento dell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con riferimento soprattutto alle linee guida sui certificati bianchi, attualmente all'esame del Ministero dell'ambiente, il cui contenuto, a suo parere, interpreta erroneamente la normativa europea. In proposito, ricorda che gli orientamenti della Commissione europea considerano analogo a un intervento di efficienza energetica il risparmio di energia da fonte fossile derivante dall'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile prodotta *in loco*.

Infine, quanto alle decisioni in materia di politica energetica nazionale, ritiene che la riforma delle tariffe domestiche, penalizzando, a suo giudizio, gli interventi di efficientamento, si ponga in contrasto con i principi posti dalle normative comunitarie.

In conclusione si associa alla proposta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore Scalia e il senatore Girotto hanno proposto lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ([n. COM \(2016\) 765 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore [SCALIA](#) (PD) illustra l'atto comunitario in titolo, recante aggiornamento della direttiva 2010/31/UE al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto".

In premessa ricorda che la proposta in esame, collegata alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM (2016) 761 definitivo), fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", varato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia, e mira a mettere in pratica il principio "efficienza energetica al primo posto" nonché ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici. In particolare, aggiorna la direttiva sopra citata, semplificando e snellendo alcuni obblighi, integrando le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti al sostegno finanziario, e la rende più moderna alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei sistemi "intelligenti".

Passa poi all'esame delle sue principali disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31UE sopra citata. In primo luogo vengono modificati l'articolo 2, contenente le definizioni, e l'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, e viene inserito l'articolo 2-*bis* recante la "Strategia di ristrutturazione a lungo termine", con riferimento al parco immobiliare nazionale.

Si aggiorna poi l'articolo 8, concernente gli impianti tecnici per l'edilizia, con l'inserimento di nuove disposizioni che introducono requisiti relativi all'elettromobilità, in base alle quali negli edifici non residenziali (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci deve essere dotato di punti di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. Tale disposizione si applicherà a partire dal 2025. Gli Stati membri potranno scegliere se esentare da tale norma gli edifici di proprietà delle PMI o da queste occupati.

Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari; gli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; l'articolo 19, che ora prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028; l'articolo 20, relativo all'informazione; l'articolo 23, riguardante il l'esercizio di delega alla Commissione europea.

Proseguendo con l'esame della proposta, l'articolo 2 prevede la soppressione dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE e l'articolo 3 che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. L'articolo 4 stabilisce poi la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e l'articolo 5 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Infine, l'Allegato modifica gli allegati I e II della direttiva riguardanti rispettivamente il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i sistemi di controllo indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

In conclusione, come per il precedente atto comunitario, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il senatore **GIROTTO** (M5S) rammenta che il patrimonio edilizio consuma il 40 per cento del consumo finale di energia dell'Unione europea, pertanto ritiene che la normativa europea dovrebbe prevedere un premio per chi effettua interventi per la ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di renderli più efficienti energeticamente, a scapito di chi intende costruire nuove cubature consumando ulteriore territorio.

Suggerisce poi una serie di modifiche alla direttiva sulle prestazioni energetiche per l'edilizia, con misure relative, tra l'altro, agli edifici residenziali, terziari e commerciali esistenti, nonché ai nuovi volumi in costruzione, che dovranno assumere, secondo determinate percentuali e scadenze, le caratteristiche dell'edificio ad energia quasi zero, al *car sharing* e *bike sharing* condominiali, alla valorizzazione dell'energia utilizzata per la ricarica di auto e bici elettriche, ai punti di ricarica e alla stabilizzazione dell'*ecobonus* fino al 2020.

Segnala poi criticamente lo slittamento dell'obbligo per la copertura dei consumi di energia degli edifici con fonti energetiche rinnovabili contenuto nel decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroga e definizione di termini, attualmente all'esame del Senato.

In conclusione, come per il precedente atto comunitario, si associa alla proposta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Scalia e il senatore Giroto hanno proposto lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.3.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 420 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
420^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione ([n. COM \(2016\) 709 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 175)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta in titolo, oggetto di una procedura d'urgenza sollecitata dalla Commissione europea con lettera del 15 novembre nella quale sono indicate le motivazioni per concludere in tempi celeri l'*iter* dell'atto in esame, volto a rinviare la data di applicazione del regolamento n. 1286/2014. L'atto in titolo è trasmesso in virtù del principio di leale cooperazione tra i Parlamenti degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione.

Ricorda che il 21 settembre scorso la Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni in merito al recepimento delle norme recate dal regolamento n. 1286/2014 nel quale, da un lato, erano indicati alcuni suggerimenti al Governo in tema di informazioni chiave e documento sintetico di presentazione dei prodotti al dettaglio e, dall'altro, si prefigurava già uno slittamento della data di entrata in vigore, in caso di mutata tempistica da parte del legislatore europeo.

Propone infine una proposta di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), volta a esprimere

l'orientamento favorevole della Commissione al rinvio al 1° gennaio 2018 della data di applicazione del regolamento n. 1286/2014.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) esprime una valutazione favorevole rispetto al rinvio proposto, auspicando che esso costituisca l'occasione per la predisposizione di norme di attuazione maggiormente favorevoli ai risparmiatori in termini di maggiore chiarezza delle informazioni.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) considera doverosa l'adozione di un provvedimento di rinvio, in considerazione delle difficoltà già rilevate in ordine alla finalità di garantire adeguatamente gli interessi dei piccoli risparmiatori.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda che la 14ª Commissione ha espresso parere con osservazioni analoghe a quelle suggerite dal relatore.

La proposta di risoluzione, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, viene posta in votazione, risultando approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2236\)](#) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sollecita il Governo a definire il proprio orientamento in merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, così da consentire una pronta ripresa dell'esame, secondo gli auspici della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2263\)](#) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sollecita il Governo ad approfondire le questioni connesse agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, così da potersi esprimere senza ulteriori eccessive dilazioni e consentire una pronta ripresa dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE VOLTI AD ISTITUIRE UNA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO*

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) ricorda in premessa che è passato un anno dall'adozione del decreto-legge che ha posto in risoluzione la Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche S.p.A. e la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., con grave danno dei risparmiatori e dei detentori di obbligazioni subordinate. A tale proposito, rimarca le affermazioni del vice ministro Zanetti che ha imputato alla Commissione finanze del Senato e, - incredibilmente - all'atteggiamento non incisivo dell'opposizione il ritardo fin qui accumulato nel varare la Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario. Oltre a essere in netto contrasto con gli indirizzi della maggioranza finora prevalenti, malgrado l'insistenza delle opposizioni, nel non procedere alla costituzione della Commissione d'inchiesta, sollecita un'immediata presa di posizione della Commissione che ristabilisca la verità dei fatti, che dia atto dell'atteggiamento delle opposizioni finora collaborativo e che comunque dia seguito alla richiesta - assolutamente urgente e indifferibile - di procedere all'esame di disegni di legge volti a costituire la Commissione d'inchiesta.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) considera gravi e inaccettabili le affermazioni del vice ministro Zanetti, la cui improvvida presa di posizione giustifica ampiamente la richiesta di un chiarimento al ministro Padoan dell'intento del Governo. Le dichiarazioni del vice ministro Zanetti sono inaccettabili sia nel merito che nel metodo, facendo emergere una confusione di ruoli tra l'Esecutivo e il Parlamento che occorre fugare con immediatezza. Preannuncia quindi la richiesta formale al ministro Padoan di intervenire in Commissione per chiarire gli orientamenti del Governo sulla delicata questione della Commissione d'inchiesta, ovvero, per definire termini e merito delle dichiarazioni del vice ministro. Per quanto riguarda, invece, l'*iter* dei disegni di legge, dopo aver ricordato il percorso condiviso da tutti i Gruppi di concludere prima l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee, fa presente che l'Ufficio di Presidenza non ha ancora valutato la richiesta della senatrice Bottici di proseguire le audizioni con specifico riferimento alla vicenda Monte dei Paschi di Siena, sulla quale sono state già svolte le audizioni relative alla Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) pur apprezzando la correttezza della Presidenza, ritiene dirimente - per definire l'atteggiamento dell'opposizione sul punto - avere una risposta in tempi rapidi circa la disponibilità del Ministro a chiarire in Commissione l'orientamento del Governo:

diversamente, si riserva di assumere le iniziative necessarie. Chiede quindi di investire personalmente della questione il vice ministro Casero.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ricorda che l'inchiesta è stata proposta su iniziativa del Presidente del Consiglio un anno fa e che rispetto a tale proposta la maggioranza ha deciso diversamente. Nonostante le continue sollecitazioni delle opposizioni, che hanno comunque operato in spirito di collaborazione per consentire lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario, la Commissione non ha mai effettivamente proceduto all'esame dei disegni di legge. Diventa dunque urgente e necessario chiarire a nome di chi parla il vice ministro Zanetti e si associa alla richiesta urgente di un intervento del Ministro sul punto.

Per quanto riguarda le ulteriori audizioni, ritiene, da un lato, che le esigenze di chiarezza sul ruolo della massoneria nella banca Monte dei Paschi di Siena siano ancora evidenti, e che, d'altro canto, il tempo trascorso per responsabilità della maggioranza non sembra più consentire alla Commissione di varare utilmente la Commissione d'inchiesta.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) giudicando essenziale consentire a tutti i componenti della Commissione di intervenire sulla questione, nell'imminenza dei lavori di Assemblea, assicura che la questione sarà nuovamente discussa in una prossima seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2526, svolta nella giornata di oggi in Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2016) 709 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA**

SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 175)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP; ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: a) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; b) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; c) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (IBIP) distribuiti o venduti nell'Unione; d) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

ricordato che questa Commissione, nell'ambito del parere favorevole espresso in data 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato tra l'altro la contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che:

- la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;
- il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;
- il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto di tali preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di "confermare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato", vista la di straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso;

esprime un orientamento favorevole al rinvio al 1° gennaio 2018 della data di applicazione del regolamento 1286/2014, rimarcando sia la correttezza della base giuridica che il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP, al fine

di rendere più efficace la tutela dei risparmiatori.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2526
XVII Legislatura

Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a (Bilancio)

[N. 675 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

Attività

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: Contrario

[N. 676 \(pom.\)](#)

17 gennaio 2017

[N. 678 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2017

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 225 \(ant.\)](#)
9 novembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

[N. 226 \(pom.\)](#)
9 novembre 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 11 GENNAIO 2017
675ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LUCHERINI** (PD), sulla scorta delle osservazioni formulate, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **SANTINI** (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la categoria degli "altri redditi" di cui all'articolo 22, in quanto conforme al concetto di "redditi diversi" previsto dalla normativa nazionale, non comporti l'ampliamento di fattispecie non tassate dall'Erario italiano;
- che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in seguito alle previsioni di cui all'articolo 16, non sia in grado di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione di cui articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una diminuzione di gettito significativa."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto sospeso il parere sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216 in attesa degli approfondimenti del Governo.

Con riferimento all'emendamento 51.0.201, il sottosegretario MORANDO fa presente che il Dipartimento del Tesoro ha espresso un parere contrario sul merito in quanto la proposta introduce un elemento di radicale ambiguità derivante dal fatto che si renderebbero possibili due interpretazioni alternative, entrambe legittime. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, tuttavia, non vi sono elementi per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi considerazioni analoghe in relazione alla proposta 58.216, su cui il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto una nota contraria sul merito pur essendo gli effetti finanziari dell'emendamento sostanzialmente nulli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà su entrambe le proposte.

La Commissione approva.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016.

Il sottosegretario MORANDO ricorda che è stata depositata la relazione tecnica di passaggio richiesta dalla Commissione. Mette poi a disposizione un appunto che risponde ulteriormente ad alcuni rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Appare opportuno in ogni caso acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale possibilità di svolgere le attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario MORANDO, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento, ne chiarisce le finalità volte a mettere in campo una serie di attività riguardanti la pubblicazione dell'elenco dei soldati fucilati, nell'apposizione di una targa nel Complesso del Vittoriano, nonché varie iniziative miranti al recupero della memoria anche attraverso studi e ricerche. Il Ministero della difesa ha prodotto una nota informale in cui sostiene che, stanti le risorse già stanziare per la celebrazione del centenario della Prima guerra mondiale, le suddette attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Dichiara quindi che nella prossima seduta metterà a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato che espone alcune questioni problematiche. Ritiene tuttavia che le argomentazioni avanzate dal Ministero della difesa siano condivisibili e si impegna a produrre anche la nota ufficiale di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica, che risulta opportuno acquisire. Più in particolare appare necessario verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 1, nonché la possibilità di una corretta quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 3, la cui attuale copertura andrebbe resa conforme alle modalità previste dalla legge di contabilità. Inoltre andrebbe specificato, da parte della relazione tecnica, quali docenti verrebbero utilizzati per le attività scolastiche di cui all'articolo 2, stanti gli evidenti riflessi in termini di impiego di personale appartenente alle diverse classi di concorso di materia affine.

Il sottosegretario MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in cui si argomenta che gli oneri derivanti dalle attività previste dal provvedimento non sono quantificabili *a priori*. La Ragioneria generale dello Stato ha d'altra parte elaborato una nota in cui, prendendo atto delle argomentazioni del MIUR, sostiene che la quantificazione degli oneri non è corretta.

Poiché ritiene particolarmente rilevante il tema affrontato dal disegno di legge, suggerisce di riformulare il testo in modo da prevedere che i corsi in materia di educazione finanziaria siano svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici, facendo uso delle risorse a tal fine stanziare. Soltanto attraverso una tale riformulazione il provvedimento potrebbe risultare sostenibile sotto il

profilo finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che la costituzione dell'ufficio competente per l'accertamento del reddito delle stabili organizzazioni occulte è presumibilmente foriera di nuovi o maggiori oneri che risultano non quantificati e non coperti. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una relazione tecnica che quantifichi le maggiori entrate determinate dagli articoli 3 e 5 nonché le minori entrate determinate dall'articolo 4, prevedendo una congrua copertura qualora da tali disposizioni risulti un effetto netto negativo sul gettito fiscale. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO mette a disposizione dei senatori due note tecniche redatte dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze in cui si sollevano perplessità legate al rischio che le fattispecie oggetto del disegno di legge riguardino temi oggetto di accordi internazionali, su cui non è possibile intervenire unilateralmente e dalle quali è possibile ricavare gli aspetti problematici sul piano finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, osservato che il testo risulta ancora privo della relazione tecnica aggiornata, che risulta necessario disporre della medesima, anche al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 1.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.11. Occorre valutare gli emendamenti 1.6 e 1.12. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO riferisce che la bozza di relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente non è ancora stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 676 (pom.) del 17/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017
676^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi esplicativi sulle modalità con le quali si è pervenuti a quantificare il costo della garanzia statale di rimborso dei prestiti obbligazionari (771 milioni) rispetto ad una massa di obbligazioni in scadenza che si dichiara essere pari a 112 miliardi per l'anno in corso. Ciò anche in relazione alla precisazione, fatta dalla Relazione tecnica, circa la possibilità che gli istituti bancari debbano rifinanziarsi, con nuove emissioni, per cifre superiori a quelle venute a scadenza. In relazione all'articolo 8, occorre valutare la necessità di specificare che le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti per onorare la garanzia prevista dalla legge sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo. A proposito della procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20, va chiarito se il meccanismo di valutazione dei titoli al valore nominale e di successivo acquisto delle azioni da parte statale possa determinare una plusvalenza rilevante per coloro che abbiano operato acquisti di obbligazioni sul mercato secondario a prezzo ribassato, facendo gravare il differenziale di valore sull'Erario anziché sull'investitore. Rispetto all'articolo 15, risulta necessario chiarire se il Tesoro disponga di strumenti di garanzia circa la correttezza delle valutazioni di esperti terzi (lettere c) e d)), o se - viceversa - sia tenuto ad accoglierle

e a darvi seguito in ogni caso. Va poi acquisito un chiarimento sull'articolo 23 ed in particolare sulle ragioni che abbiano indotto a fissare una previa valutazione del valore dei titoli obbligazionari, con modalità differenti da quelle previste negli articoli precedenti, basate sulla stima di esperti. Rispetto all'articolo 24, concernente l'istituzione del Fondo di venti miliardi, si fa rinvio alle osservazioni contenute nella nota di lettura n. 157 del Servizio del bilancio in relazione alla valutazione dei profili contabili. Risulta, inoltre, necessario aggiornare il riferimento temporale contenuto all'articolo 27, comma 2, lettera c), che va coordinato con la conclusione dell'anno finanziario 2016 e l'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017. Da ultimo necessita una conferma la disponibilità delle risorse ivi impiegate nonché la sostenibilità dei minori finanziamenti disposti a fronte di eventuali impegni già iscritti in bilancio. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla citata Nota di lettura n. 157 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nuova versione del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento da cui risulta più chiaramente l'ampiezza degli effetti potenziali. Mette inoltre a disposizione una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato in risposta ad alcune osservazioni avanzate dal relatore. Si riserva invece di riferire successivamente sulle osservazioni che sono oggetto di risposta da parte del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò detto per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si riserva invece di intervenire al termine della discussione generale relativamente ai profili più generali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5, lettera a), e comma 6, andrebbe confermato che gli impegni finalizzati alle assunzioni interessano soltanto le risorse scontate nei tendenziali a legislazione vigente per il 2017, in considerazione del vincolo posto dall'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità che vieta l'assunzione di impegni a carico dell'esercizio scaduto. Il comma 7, lettera b), dispone la proroga del termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Occorre a tal proposito acquisire conferma che le risorse originariamente stanziare per tale finalità non siano state nel frattempo destinate a realizzare percorsi di mobilità in favore dei dipendenti degli enti di area vasta, come previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014. Per quanto riguarda il comma 13, lettera a), andrebbe confermato che la mancata applicazione delle sanzioni non produca effetti sui saldi di finanza pubblica, come invece si verificherebbe qualora gli importi delle sanzioni medesime fossero già scontati nei saldi tendenziali a legislazione vigente. Quanto al comma 15, occorre acquisire conferma dal Governo che eventuali disponibilità residue della gestione liquidatoria non siano state scontate all'entrata del bilancio dello Stato per il 2017 in forza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 12 contenuta nel comma 16, occorre integrare la relazione tecnica con ulteriori elementi di calcolo. Andrebbe altresì confermata la sussistenza delle disponibilità necessarie alla copertura, e che gli altri fabbisogni di spesa già programmati non ne risultino pregiudicati.

In relazione all'articolo 2, occorre acquisire conferma dal Governo che l'onere associato al credito d'imposta sia effettivamente contenibile nei limiti di spesa indicati dalla relazione tecnica. Quanto ai commi 4 e 5, inoltre, occorre valutare se la proroga dei benefici interessati possa avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero comportino la formazione di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre chiarire se l'anticipazione del giorno di erogazione dei trattamenti pensionistici prevista dal comma 3 possa comportare degli oneri in termini di minori interessi attivi sulle giacenze derivanti dall'ammontare netto delle prestazioni pagate.

Quanto all'articolo 4, occorre valutare se la proroga disposta dal comma 3 possa comportare un aumento della platea di beneficiari con conseguenti oneri finanziari. Relativamente al comma 5 occorre chiarire se le economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, perché in tal caso dalla disposizione deriverebbero maggiori oneri finanziari.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire conferma che la procedura prevista dal comma 5 possa essere prorogata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che per effetto della proroga non vengano meno economie di spesa già scontate a legislazione vigente. Analogamente, in relazione al comma 6 occorre chiarire se la proroga della forma associata possa fare venire meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa associati alla norma originaria.

Per quanto riguarda l'articolo 6, gli oneri derivanti dal comma 2 sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento. Tali risparmi, tuttavia, presentano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare pregiudicate. In considerazione dell'appartenenza della RAI al novero degli enti della Pubblica amministrazione, le proroghe disposte dai commi 3 e 4 potrebbero comportare maggiori oneri o minori risparmi per la finanza pubblica. La proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dal comma 8, inoltre, potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, oltre a far venire meno possibili risparmi. La proroga disposta dal comma 9, infine, rischia di comportare un onere per le reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria.

In relazione all'articolo 7, comma 2, occorre chiarire se la proroga rischi di far venire meno economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco.

Per quanto riguarda l'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti in merito ai possibili oneri associabili all'aumento del numero di avanzamenti di ruolo dell'Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1. In relazione al comma 3, occorre acquisire conferma che l'Agenzia industrie difesa operi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto al comma 4, appare necessario chiarire la portata normativa del testo. Relativamente al comma 5, andrebbe confermato che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate non comporti oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9, comma 1, differisce al 31 dicembre 2017 la cessazione del Commissario per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81. Al riguardo appare necessario acquisire ulteriori informazioni circa le risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate al medesimo Commissario, assicurando che non risultino pregiudicate le finalità previste a legislazione vigente. Andrebbe inoltre chiarito se gli effetti della proroga siano già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto al comma 4, occorre chiarire se la proroga disposta faccia venire meno i risparmi di spesa associati alla norma originaria in materia di regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Occorre altresì acquisire conferma che la proroga della scadenza di pagamento disposta dal comma 5 non possa determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione al ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente disposta dai commi 6 e 7, occorre acquisire rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del fondo medesimo. Tale strumento, inoltre, dovrebbe essere utilizzato per compensare oneri derivanti da spese in conto capitale anziché oneri correnti quali quelli in esame. Quanto ai programmi di edilizia sovvenzionata e

agevolata cui si riferisce il comma 9, occorre acquisire conferma che essi siano realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che le risorse disponibili nel 2013 cui si riferisce la relazione tecnica non siano state nel frattempo riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 10, comma 2, proroga al 2018 le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna. Andrebbe chiarito a tal proposito se ciò comporti il venir meno di economie già scontate nei tendenziali a legislazione vigente per effetto della cessazione delle funzioni medesime. Andrebbe inoltre chiarito se vi siano differenze nei trattamenti economici tra i due ruoli.

Per quanto riguarda l'articolo 11, il comma 1 appare comportare maggiori oneri coperti "a bilancio". In relazione al comma 3, occorre confermare l'esistenza delle necessarie disponibilità nel Fondo per le esigenze indifferibili, oltre a ulteriori informazioni in merito al debito complessivo delle fondazioni lirico-sinfoniche in considerazione del rischio che non possano farvi fronte nei limiti delle risorse dei propri bilanci.

Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre valutare se il comma 1 comporti minori entrate in conseguenza della riduzione delle sanzioni. Quanto al comma 2, occorre valutare il rischio dell'avvio di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

In relazione all'articolo 13, occorrono chiarimenti in merito alla norma contenuta nel comma 2 al fine di escludere che si tratti di una proroga di agevolazioni di qualsiasi natura. Quanto al comma 6, occorre valutare se la deroga della legge di contabilità nella parte riguardante l'assunzione di impegni a carico degli esercizi scaduti possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 14, comma 1, occorre acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. Analogamente, appare necessario valutare gli effetti sul saldo di cassa del comma 2. Quanto ai commi 3 e 4, occorre chiarire se le disposizioni comportino minori entrate ovvero maggiori oneri, anziché rinuncia a maggior gettito come sostenuto dalla relazione tecnica.

Relativamente al comma 6, occorre confermare che la proroga del termine di sospensione delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 non produca effetti negativi sul gettito erariale in conseguenza delle minori imposte sul reddito degli istituti finanziari. Occorre altresì valutare se dalla proroga del contributo straordinario disposta dal comma 7 possano derivare effetti finanziari negativi associati a un aumento della platea di beneficiari privati che abbiano accesso al contributo. Quanto al comma 9, occorre chiarire se l'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità dei Commissari delegati non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. Quanto al comma 10, occorre valutare l'opportunità di utilizzare a copertura delle risorse aleatorie e di incerta quantificazione quali quelle derivanti dall'attività di recupero crediti svolta dall'Unità tecnica-amministrativa di cui si tratta. In relazione al comma 11, occorre chiarire se la proroga non possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente. Quanto al comma 12, infine, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse impiegate nella copertura. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 158 del Servizio del bilancio del Senato.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro;

Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO chiede quale sia la situazione degli emendamenti all'esame della commissione di merito.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che la Commissione affari costituzionali dovrà valutare in che modo procedere alla riduzione del numero degli emendamenti presentati dai Gruppi che allo stato sono ancora alcune migliaia.

L'esame è quindi rinviato.

(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione alla richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, che l'unica quantificazione finora disponibile è quella elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, compresa tra 260 e 300 milioni di euro mentre non sono stati forniti elementi dai dicasteri competenti. Propone pertanto di formulare un parere contrario sul testo per indurre l'Amministrazione competente ad approfondire la quantificazione degli oneri del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto osservato nella precedente seduta e conferma che le note messe a disposizione appaiono sufficienti a rendere un parere contrario sul testo. Mette quindi a disposizione una nota riassuntiva sottoscritta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE invita pertanto a predisporre la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione la nota del Ministero della difesa, preannunciata nella precedente seduta, in cui si conferma che le iniziative previste dal provvedimento possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, escludendo altresì ogni azione di carattere economico da parte dei discendenti dei soggetti interessati.

Il PRESIDENTE invita pertanto a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre 2016.

Il vice ministro MORANDO rammenta che, in base alle note tecniche redatte dalle amministrazioni competenti, le fattispecie consentite dalla legislazione vigente per richiedere la cittadinanza italiana verrebbero sostituite da altre previste dal provvedimento in esame con un teorico effetto finanziario netto nullo sul bilancio dello Stato. Riferisce tuttavia che in una nota del Ministero dell'interno pervenuta successivamente si argomenta che in numerosi casi il provvedimento consentirebbe un'estensione del diritto di richiedere la cittadinanza italiana con profili piuttosto onerosi e di difficile quantificazione. Sulla base di questi chiarimenti, nella sua formulazione attuale il testo non può ricevere un parere non ostativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno acquisire in forma scritta e argomentata i chiarimenti forniti dal Governo.

Il vice ministro MORANDO si impegna quindi a presentare nella seduta di domani una nota ufficiale della Ragioneria generale dello Stato, che argomenta le questioni ricordate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [TONINI](#) informa di aver rappresentato al Presidente del Senato i rilievi sull'assegnazione del decreto-legge in materia di proroga e definizione di termini avanzata da alcuni Gruppi. Riferisce che il Presidente del Senato ha ribadito la decisione presa in ordine al disegno di legge n. 2630.

Quanto all'andamento dei lavori, auspica che la Commissione sia in grado di rendere il parere sul testo entro la giornata di giovedì per poi procedere all'esame degli emendamenti all'inizio della prossima settimana.

Si procederà quindi all'esame del decreto-legge relativo alla tutela del risparmio nel settore creditizio e dei relativi emendamenti.

Sollecita infine la relazione tecnica di passaggio sul disegno di legge n. 2541, che il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire quanto prima.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 678 (pom.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
678ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra la seguente riformulazione della proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera c) può essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando che la riassegnazione di eventuali risparmi al Fondo per la lotta alla povertà, prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), appare, nel caso di specie, finalizzata a dare migliore rappresentazione della permanenza in bilancio delle predette economie, sia pure attraverso una formulazione non perfettamente conforme al procedimento previsto dalla legge di contabilità."

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il testo proposto.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta delle note consegnate dal Governo, illustra uno schema di parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2 e, conseguentemente, sull'articolo 6. In relazione agli articoli 3, 4 e 5 esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto non è accertato, in assenza di relazione tecnica, se vi possa essere una compensazione tra i possibili incrementi di gettito derivante dagli articoli 3 e 5 e le minori entrate potenzialmente derivanti dall'articolo 4. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo."

Il vice ministro **MORANDO** condivide la proposta del relatore, ritenendo che questa possa costituire un contributo positivo al fine di consentire la prosecuzione dell'esame del disegno di legge. Ricorda che in sede comunitaria sussistono diverse proposte dirette a regolamentare la tassazione delle attività che si sviluppano prevalentemente attraverso la rete: ritiene pertanto sia necessario che il testo venga adeguatamente modificato al fine di tener conto delle novità recentemente intervenute su questa tematica.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra uno schema di parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, preso atto della verifica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato della relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2542) *Deputato BURTONE. - Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota predisposta dal Ministero dell'interno secondo cui le iniziative previste dal disegno di legge in esame sono sviluppabili dalle amministrazioni coinvolte senza oneri aggiuntivi. Mette a disposizione altresì una nota tecnica del Ministero della difesa, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato, che evidenzia come le iniziative che si svilupperanno a seguito dell'istituzione della giornata dedicata alle vittime civili delle guerre avranno carattere assolutamente volontario e quindi non comporteranno maggiori oneri. Ritiene in conclusione che, stante le rassicurazioni fornite dai ministeri interessati, sarebbe già possibile formulare un parere non ostativo sul disegno di legge.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), preso atto della documentazione messa a disposizione dal rappresentante del Governo e delle rassicurazioni da questi fornite, propone l'approvazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2630) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che risponde alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il presidente [TONINI](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame, anche al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire il contenuto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che risponde alle osservazioni formulate dal relatore.

Il presidente [TONINI](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame, anche al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire il contenuto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Faenzi; Caon e altri: Catanoso Genoese)

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 novembre 2016.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame invitando il relatore a predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere di nulla osta sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI-PdL XVII*) chiede di verificare la possibilità di audire rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e di Poste italiane Spa su alcune tematiche attinenti all'utilizzo del risparmio postale e, più in generale, sugli investimenti effettuati da Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti garantiti dal risparmio postale nell'ambito delle competenze di programmazione economica della Commissione.

Il PRESIDENTE, stante la significatività della richiesta avanzata dal senatore Azzollini, si impegna ad individuare la migliore sede tecnica per effettuare tali audizioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 225 (ant.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
225^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([n. COM \(2016\) 593 definitivo](#))

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, spiegando che esso prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

Successivamente, dà conto di un relativo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegato al resoconto.

In primo luogo, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e

artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo.

La relatrice passa, quindi, ad esprimere perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale. D'altra parte, potrebbero avere effetti dirompenti sull'attuale sistema di fruizione digitale di opere d'autore, i nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse.

In merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta: la Commissione di merito è invitata a valutare se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale; in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva); similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore.

La Commissione di merito è, inoltre, sollecitata a valutare l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti. In riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze. In riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo. In riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale. Con riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, sarebbe opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un "ruolo attivo" nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti. In riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato la relatrice per la relazione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTINI](#) (PD), nel condividere l'impostazione dello schema di osservazioni testé

illustrato, segnala l'opportunità di sottolineare in modo più assertivo la notazione, peraltro, già correttamente evidenziata, riguardante l'esigenza di una più equilibrata compensazione tra gli utili spettanti alle grandi piattaforme digitali, come Google e Youtube, e le *royalties* degli autori delle opere veicolate in tali piattaforme.

In sostanza, si tratta di regolare tale materia in maniera più proporzionata, pur riconoscendo l'aspetto positivo della circostanza per cui, mediante la suddetta proposta di direttiva, si perviene, anche se a livello ancora "embrionale", a disciplinare, per la prima volta, un settore sensibile quale è il diritto d'autore nel mercato digitale.

Segue un breve intervento della senatrice [FISSORE](#) (PD), la quale esprime l'auspicio che una materia così delicata, quale è, appunto, la regolamentazione del diritto d'autore per le opere divulgate *online*, venga presa in considerazione secondo un approccio onnicomprensivo, che, a titolo di esempio, valuti anche il profilo della tassazione.

In sede di replica, la relatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara di condividere, in particolare, la segnalazione del collega senatore Martini, proponendo, di tal guisa, una riformulazione della proposta di osservazioni.

Conseguentemente, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la nuova versione della proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ([n. COM\(2016\) 594 definitivo](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo evidenziando che esso mira a promuovere la fornitura transfrontaliera *online* delle trasmissioni, mediante l'introduzione del principio del Paese d'origine, e la ritrasmissione digitale su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri, mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria per l'acquisizione dei relativi diritti, al fine di consentire agli utenti dell'Unione l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri.

Successivamente, distribuisce ai Commissari un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Innanzitutto, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione,

attraverso la facilitazione nell'acquisizione dei pertinenti diritti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. La proposta, infatti, si limita a prevedere meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, solo in relazione alle trasmissioni *online* delle emittenti e alle ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori *online* attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri. Con riferimento alla definizione di "servizi *online* accessori", la Commissione di merito è stata sollecitata a valutare l'opportunità di circoscrivere l'estensione del principio del Paese d'origine ai soli servizi di *catch up* (disponibilità *online* successiva alla radiodiffusione) e di *simulcast* (trasmissione *online* in simultanea con la radiodiffusione), in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del connesso rischio di una eccessiva estensione ai servizi di sfruttamento di opere protette con il conseguente indebolimento del principio di territorialità proprio della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. COM (2016) 596 definitivo)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, mettendo in risalto che esso stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

In seguito, da conto di una conferente bozza di osservazioni favorevoli con rilievi.

In primo luogo, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di facilitare l'accesso, anche transfrontaliero, nell'ambito del mercato interno, a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi, da parte di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Peraltro, tale settore è già armonizzato dalla normativa UE e, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo.

La relatrice, quindi, esprime apprezzamento per un'iniziativa di natura prevalentemente sociale, volta ad aumentare la disponibilità in formati accessibili, delle opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, in favore di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La proposta, infatti, integra l'eccezione che è già prevista in via facoltativa per gli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE e la rafforza stabilendone l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri e disponendo la conseguente libera circolazione nel mercato interno delle copie in formato accessibile di opere protette dal diritto d'autore, in favore delle persone non vedenti. Riguardo ai possibili abusi di tale eccezione al diritto d'autore, la relatrice ritiene che questi abbiano una rilevanza esigua, considerato l'ostacolo naturale alla illecita e incontrollata riproduzione costituito dal formato che è fruibile quasi esclusivamente dalle persone non vedenti; tuttavia, sarebbe opportuno introdurre, come prevede l'articolo 4, comma 4, del Trattato di Marrakech, una norma che preveda l'eccezione al diritto d'autore a condizione che l'opera o il materiale protetto non sia già disponibile in commercio, in formato accessibile, a condizioni ragionevoli per le persone non vedenti.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ([n. 350](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo, il quale disciplina il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Obiettivo della direttiva è quello di imporre regole sostanziali e processuali omogenee da impiegare davanti alle giurisdizioni nazionali, quando occorre determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*), prevedendo altresì il raccordo con gli usuali rimedi pubblicistici di tutela della concorrenza (c.d. *public enforcement*).

Al termine della sua illustrazione, dà lettura di una relativa proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo, riguardante l'articolo 7, comma 1, dello schema di attuazione all'articolo 9, comma 1, della direttiva, che prescrive che una violazione definitivamente accertata del diritto della concorrenza, constatata da un'autorità della concorrenza o da un giudice del ricorso, debba ritenersi definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno.

Nell'articolo 7 citato si specifica, in particolare, che tale effetto di estensione dell'accertamento riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non riguarda gli altri elementi dell'illecito non armonizzati dalla direttiva, quali il nesso di causalità, l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

In riferimento agli elementi dell'illecito che non sono armonizzati dalla direttiva e che ricadono quindi nella competenza degli Stati membri, la Commissione di merito è invitata a precisare che il

mantenimento di condizioni ulteriori per il risarcimento, quali la nozione di nesso causale tra violazione e danno, l'imputabilità, l'adeguatezza e la colpevolezza, avvenga conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di efficacia ed equivalenza (considerando n. 11 della direttiva), in base ai quali le condizioni del diritto nazionale riguardo al risarcimento del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia).

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [FISSORE](#) (PD), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che affronta il fenomeno degli arbitraggi fiscali. Le grandi società, specialmente se *holding*, migrano verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva e realizzano i loro profitti in altri Paesi dove non hanno una "stabile organizzazione" ovvero una sede materiale fissa e dove quindi non possono essere tassati.

Esso prevede di aggiornare il concetto di "stabile organizzazione" per ricompredervi anche le attività digitali dematerializzate. A tal fine, l'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi per introdurre il concetto di "stabile organizzazione occulta", definendola come quella che svolge nel territorio dello Stato, in via continuativa, un'attività digitale pienamente dematerializzata, da parte di soggetti non residenti, indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, per un numero di transazioni sul circuito digitale superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità, e da cui percepisce un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

L'articolo 1 impone agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, l'obbligo di raccogliere, in sede di accensione del rapporto con un fornitore non residente, il suo numero di partita IVA, da comunicare all'Agenzia delle entrate. Se il non residente non ha partita IVA perché è un privato o è un operatore estraneo all'Unione, il rapporto può comunque essere acceso ed operare, ma se l'intermediario riceve, nell'arco di sei mesi, più di duecento ordini di pagamento, egli ha l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate.

In base agli articoli 5 e 6, l'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'intermediario finanziario, invita la stabile organizzazione occulta a regolarizzare la sua posizione e, se nei trenta giorni successivi ciò non avviene, l'intermediario (su richiesta dell'Agenzia) è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere.

Gli articoli 3 e 4 estendono il principio della tassazione in Italia dei compensi per opere d'ingegno corrisposti dall'Italia anche ai compensi per l'acquisto di licenze *software*, e li sottopongono alla ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta.

Il disegno di legge si pone in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia e in particolare con la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), in cui la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di presentare un piano d'azione su "un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale". Viene in rilievo anche il Piano d'azione IVA (COM(2016) 148), in cui la Commissione europea ha preannunciato la presentazione, nel corso del 2017, di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni.

Un questione riguarda l'articolo 4, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Andrebbe fatta una riflessione sulla ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, che si trovano nel territorio dello Stato, per motivi di interpretazione normativa e sul periodo che dispone l'esclusione dalle predette disposizioni dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In riferimento all'articolo 6, relativo alla regolarizzazione della stabile organizzazione occulta, la quale può avvalersi, a tal fine, anche delle procedure del cosiddetto *tax ruling*, tra cui la procedura di accordo preventivo per le operazioni internazionali (*ruling* preventivo internazionale) di cui all'articolo 31-ter del decreto n. 600 del 1973, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tali norme con quelle della direttiva (UE) 2015/2376.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) osserva come la nozione di stabile organizzazione origini dalla normativa internazionale dell'Ocse e si interroga sulle possibilità che venga introdotta, in via unilaterale, una sua modifica nell'ordinamento interno. Ritene quindi necessario un approfondimento su questo punto.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto-Idv) si associa.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) chiede delucidazioni in merito alla applicazione della normativa ai soggetti residenti e ai non residenti, nonché in merito all'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate per l'intermediario che riceve più di duecento ordini di pagamento da operatori estranei all'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO
COMUNITARIO COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori); ricordato che:

- nel campo della proprietà intellettuale, l'Unione europea opera da tempo ai fini di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha acquisito competenza esplicita in materia (articolo 118);
 - in materia di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dispone l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in relazione agli sviluppi tecnologici, e in particolare, alla società dell'informazione. Tuttavia, l'attuale testo necessita di un aggiornamento, a causa dei rapidi sviluppi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001 a oggi;
- considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:
- gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di stabilire un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per permettere, rispettivamente: 1) l'estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica; 2) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un equo compenso per gli autori); e 3) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi), di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione. Al riguardo si ricorda che le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurle o meno nei propri ordinamenti;
 - l'articolo 6 prevede disposizioni comuni in materia di eccezioni e limitazioni;
 - gli articoli 7, 8 e 9 impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio, con istituti di tutela del patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione delle opere, e che tale istituto possa utilizzarle in tutti gli Stati membri. In particolare, il meccanismo deve prevedere l'estensione delle licenze non esclusive, concesse da un organismo di gestione collettiva a un istituto di tutela del patrimonio culturale, anche ad altri titolari di diritti, appartenenti alla stessa categoria di quelli rappresentati dall'organismo;
 - l'articolo 10 introduce l'obbligo per gli Stati membri di individuare un organismo imparziale per assistere le parti nella negoziazione relativa alla concessione in licenza di diritti sulle opere audiovisive da mettere a disposizione *online*;
 - gli articoli 11 e 12 introducono una tutela giuridica armonizzata a livello dell'Unione, per gli utilizzi, da parte di piattaforme digitali come per esempio Google, delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al fine di riconoscere e incoraggiare l'investimento organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico. La tutela prevede il riconoscimento di un diritto d'autore, in favore degli editori di giornali, per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere di assicurare a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso per mancato guadagno derivante dall'utilizzo di un'opera, concessa loro in licenza, in virtù di una legittima eccezione o limitazione al diritto d'autore;
 - l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, come per esempio YouTube, l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi

conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. Tali misure possono consistere in tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti oggetto di protezione intellettuale;

- l'articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di informazione agli autori ed artisti (interpreti o esecutori), sullo sfruttamento delle loro opere date in licenza. L'articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni, mentre l'articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

a tale riguardo, si esprime perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale.

D'altra parte, potrebbero avere effetti dirompenti sull'attuale sistema di fruizione digitale di opere d'autore, i nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse;

in merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta:

- valuti la Commissione di merito se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale;

- in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, si ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva);

- similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti;

- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il

- concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze;
- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo;
 - in riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale;
 - in riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, si ritiene opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un "ruolo attivo" nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti;
 - in riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, si ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori); ricordato che:

- nel campo della proprietà intellettuale, l'Unione europea opera da tempo ai fini di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha acquisito competenza esplicita in materia (articolo 118);
 - in materia di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dispone l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in relazione agli sviluppi tecnologici, e in particolare, alla società dell'informazione. Tuttavia, l'attuale testo necessita di un aggiornamento, a causa dei rapidi sviluppi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001 a oggi;
- considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:
- gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di stabilire un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per permettere, rispettivamente: 1) l'estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica; 2) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un

equo compenso per gli autori); e 3) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi), di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione. Al riguardo si ricorda che le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurle o meno nei propri ordinamenti;

- l'articolo 6 prevede disposizioni comuni in materia di eccezioni e limitazioni;
- gli articoli 7, 8 e 9 impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio, con istituti di tutela del patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione delle opere, e che tale istituto possa utilizzarle in tutti gli Stati membri. In particolare, il meccanismo deve prevedere l'estensione delle licenze non esclusive, concesse da un organismo di gestione collettiva a un istituto di tutela del patrimonio culturale, anche ad altri titolari di diritti, appartenenti alla stessa categoria di quelli rappresentati dall'organismo;
- l'articolo 10 introduce l'obbligo per gli Stati membri di individuare un organismo imparziale per assistere le parti nella negoziazione relativa alla concessione in licenza di diritti sulle opere audiovisive da mettere a disposizione *online*;
- gli articoli 11 e 12 introducono una tutela giuridica armonizzata a livello dell'Unione, per gli utilizzi, da parte di piattaforme digitali come per esempio Google, delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al fine di riconoscere e incoraggiare l'investimento organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico. La tutela prevede il riconoscimento di un diritto d'autore, in favore degli editori di giornali, per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere di assicurare a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso per mancato guadagno derivante dall'utilizzo di un'opera, concessa loro in licenza, in virtù di una legittima eccezione o limitazione al diritto d'autore;
- l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, come per esempio YouTube, l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. Tali misure possono consistere in tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti oggetto di protezione intellettuale;
- l'articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di informazione agli autori ed artisti (interpreti o esecutori), sullo sfruttamento delle loro opere date in licenza. L'articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni, mentre l'articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non

può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;
anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;
a tale riguardo, si esprime perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale. Si sottolinea, tuttavia, l'importante introduzione dei nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse;

in merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta:

- valuti la Commissione di merito se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale;
- in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, si ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva);
- similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti;
- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze;
- in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo;
- in riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale;
- in riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, si ritiene opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un "ruolo attivo" nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti;
- in riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, si ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale;

si esprime, infine, apprezzamento per una proposta che rappresenta un primo passo importante nella revisione del sistema delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e che, tuttavia, richiederà un ulteriore avanzamento nella direzione della salvaguardia e della promozione dello sviluppo della creatività intellettuale, in termini di condivisione con gli autori e artisti, dei guadagni derivanti dallo

sfruttamento altrui delle loro opere ed esecuzioni.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 594 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta promuove la fornitura transfrontaliera *online* delle trasmissioni, mediante l'introduzione del principio del Paese d'origine, e la ritrasmissione digitale su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri, mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria per l'acquisizione dei relativi diritti, al fine di consentire agli utenti dell'Unione l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri; ricordato che la proposta in titolo si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), un mercato in cui persone e imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online* in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali, e che nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* (COM(2015) 627), che potrebbe essere approvata in via definitiva entro il 2016; considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

- l'articolo 1 definisce i "servizi *online* accessori" come la fornitura *online*, da parte dell'emittente, di una propria trasmissione o di contenuti ad essa accessori, e i "servizi di ritrasmissione" come la fornitura di una trasmissione proveniente da un altro Stato membro, da parte di un soggetto diverso dall'emittente originario, attraverso reti di comunicazione elettronica chiuse, come i servizi IPTV (TV/radio su reti IP a circuito chiuso), diversa dalla ritrasmissione via cavo di cui alla direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione attraverso un servizio di accesso a *internet* ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120;
- l'articolo 2 stabilisce, anche per la fornitura di "servizi *online* accessori", il principio del Paese d'origine (ove è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva), ai fini dell'acquisizione dei relativi diritti per la fornitura negli altri Stati membri, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le trasmissioni via satellite;
- gli articoli 3 e 4 stabiliscono, anche per i servizi di ritrasmissione su reti chiuse, un sistema di gestione collettiva obbligatoria del diritto d'autore, rilevante per la ritrasmissione in Stati membri diversi da quello della trasmissione iniziale, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le ritrasmissioni via cavo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione, attraverso la facilitazione nell'acquisizione dei pertinenti diritti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente; anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. La proposta, infatti, si limita a prevedere meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, solo in relazione alle trasmissioni *online* delle emittenti e alle ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori *online* attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori

di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri;
in riferimento alla definizione di "servizi *online* accessori", valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'estensione del principio del Paese d'origine ai soli servizi di *catch up* (disponibilità *online* successiva alla radiodiffusione) e di *simulcast* (trasmissione *online* in simultanea con la radiodiffusione), in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del connesso rischio di una eccessiva estensione ai servizi di sfruttamento di opere protette con il conseguente indebolimento del principio di territorialità proprio della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 596 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che la proposta stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
considerato che la proposta consentirà di allineare il diritto dell'Unione agli impegni internazionali assunti dall'UE con il Trattato di Marrakech, adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al fine di facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
ricordato la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia UE chiedendo il riconoscimento della competenza esclusiva dell'Unione a concludere il Trattato di Marrakech e che, in vista della pronuncia definitiva della Corte, l'Avvocato generale si è pronunciato, l'8 settembre 2016, in senso favorevole al quesito;
considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:
- l'articolo 3 prevede un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore, per la riproduzione, di opere protette, in formato accessibile alle persone non vedenti, nel rispetto dell'integrità dell'opera stessa;
- l'articolo 4 riguarda la circolazione delle copie in formato accessibile nel mercato interno. La disposizione è intesa a garantire che le copie in formato accessibile realizzate in virtù dell'eccezione di cui all'articolo 3 possano circolare o essere accessibili in qualsiasi Stato membro;
- l'articolo 5 stabilisce le norme applicabili alla protezione dei dati personali e l'articolo 6 stabilisce le modifiche da apportare alla direttiva 2001/29/CE per garantire la coerenza con la direttiva proposta; valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 e la relazione integrativa,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di facilitare l'accesso, anche transfrontaliero, nell'ambito del mercato interno, a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi, da parte di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Peraltro, tale settore è già armonizzato dalla normativa UE e, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione; anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;
si esprime apprezzamento per un'iniziativa di natura prevalentemente sociale, volta ad aumentare la disponibilità in formati accessibili, delle opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, in favore di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La

proposta, infatti, integra l'eccezione che è già prevista in via facoltativa per gli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE e la rafforza stabilendone l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri e disponendo la conseguente libera circolazione nel mercato interno delle copie in formato accessibile di opere protette dal diritto d'autore, in favore delle persone non vedenti;
riguardo ai possibili abusi di tale eccezione al diritto d'autore, si ritiene che questi abbiano una rilevanza esigua, considerato l'ostacolo naturale alla illecita e incontrollata riproduzione costituito dal formato che è fruibile quasi esclusivamente dalle persone non vedenti;
tuttavia, sarebbe opportuno introdurre, come prevede l'articolo 4, comma 4, del Trattato di Marrakech, una norma che preveda l'eccezione al diritto d'autore a condizione che l'opera o il materiale protetto non sia già disponibile in commercio, in formato accessibile, a condizioni ragionevoli per le persone non vedenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- la direttiva 2014/104/UE disciplina il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Obiettivo della direttiva è quello di imporre regole sostanziali e processuali omogenee da impiegare davanti alle giurisdizioni nazionali, quando occorra determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*), prevedendo altresì il raccordo con gli usuali rimedi pubblicistici di tutela della concorrenza (c.d. *public enforcement*);

- la direttiva persegue l'intento di raccordare il *public enforcement* con il *private enforcement* mediante l'attivazione della tutela risarcitoria in sede civile quale conseguenza delle iniziative delle autorità garanti della concorrenza (Commissione europea per i fatti aventi ricadute transnazionali e Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i fatti aventi ricadute interne). Ha quindi affidato anche ai privati la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione *antitrust*, attraverso l'attribuzione ad essi del diritto al pieno risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni nazionali a causa delle lesioni conseguenti ad illeciti *antitrust* a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di una associazione di imprese;

- il diritto al pieno risarcimento del danno per la vittima di un illecito anticoncorrenziale è consacrato nell'articolo 3 della direttiva. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e il pagamento di interessi. È esclusa la sovracompensazione, a qualsiasi titolo; l'esercizio del diritto al risarcimento del danno e le stesse regole non devono essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle operanti negli ordinamenti interni;

rilevato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in conseguenza dell'articolo 2 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), inserito durante l'esame presso il Senato;

- il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 27 dicembre 2016;

- lo schema si articola in sette capi, relativi alle disposizioni generali (Capo I, articoli 1 e 2), all'esibizione delle prove (Capo II, articoli 3-6), all'effetto delle decisioni dell'Autorità, ai termini di prescrizione delle azioni e alla responsabilità in solido (Capo III, articoli 7-9), al trasferimento del sovrapprezzo (Capo IV, articoli 11-13), alla quantificazione del danno (Capo V, articolo 14), alla composizione consensuale delle controversie (Capo VI, articoli 15-16), alle altre disposizioni (Capo VII, articoli 17-20);

valutato che:

- con il recepimento della direttiva 2014/104/UE le tutele giuridiche previste per i consumatori sono

significativamente ampliate, confermandosi altresì la legittimazione attiva del mero consumatore, e quindi non solo dell'imprenditore commerciale, a dolersi in sede giurisdizionale di un illecito *antitrust* ;

- la disciplina nazionale viene ampliata significativamente in materia processuale civile, in materia di divulgazione delle prove (*discovery*) e di accessibilità delle prove contenute nel fascicolo dell'Autorità di concorrenza dell'Unione;

- dai dati forniti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si apprende che dal 2011 al 2015 la citata Autorità ha concluso 77 istruttorie, in 43 delle quali vi è stata l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai responsabili delle violazioni *antitrust*;

- nella relazione governativa, la formulazione delle disposizioni dello schema è motivata con particolare cura, anche con rinvii congiunti agli articoli e ai considerando della direttiva, al regolamento (CE) n. 1/2003, nonché con la espressa menzione della consultazione con la Commissione europea, che si è posta come punto di riferimento per eventuali dubbi interpretativi, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:
l'articolo 7, comma 1, dello schema dà attuazione all'articolo 9, comma 1, della direttiva che prescrive che una violazione definitivamente accertata del diritto della concorrenza, constatata da un'autorità della concorrenza o da un giudice del ricorso, debba ritenersi definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno.

Nell'articolo 7 citato si specifica che tale effetto di estensione dell'accertamento riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non riguarda gli altri elementi dell'illecito non armonizzati dalla direttiva, quali il nesso di causalità, l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

In riferimento agli elementi dell'illecito che non sono armonizzati dalla direttiva e che ricadono quindi nella competenza degli Stati membri, valuti la Commissione di merito di precisare che il mantenimento di condizioni ulteriori per il risarcimento, quali la nozione di nesso causale tra violazione e danno, l'imputabilità, l'adeguatezza e la colpevolezza avvenga conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di efficacia ed equivalenza (considerando n. 11 della direttiva), in base ai quali le condizioni del diritto nazionale riguardo al risarcimento del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia).

1.4.2.2.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
226^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale
(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** informa che l'esigenza di approfondimento, palesata da alcuni Commissari nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, è stata effettivamente colmata mediante una verifica svolta in merito alla nozione di "stabile organizzazione".

Non registrando, quindi, alcuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei Senatori, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dalla relatrice, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che esso affronta il fenomeno degli arbitraggi fiscali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali i redditi vanno a formarsi, in cui le grandi società, specialmente se *holding*, migrano verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva (per esempio Irlanda, Olanda, Lussemburgo, il Belgio) e realizzano i loro profitti in altri Paesi dove non hanno una "stabile organizzazione" ovvero una sede materiale fissa e dove quindi non possono essere tassati; considerato, in particolare, che:

- esso prevede di aggiornare il concetto di "stabile organizzazione" per ricomprendervi anche le attività digitali dematerializzate. A tal fine, l'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi per introdurre il concetto di "stabile organizzazione occulta", definendola come quella che svolge nel territorio dello Stato, in via continuativa, un'attività digitale pienamente dematerializzata, da parte di soggetti non residenti, indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, per un numero di transazioni sul circuito digitale superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità, e da cui percepisca un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro;

- l'articolo 1 impone agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, l'obbligo di raccogliere, in sede di accensione del rapporto con un fornitore non residente, il suo numero di partita IVA, da comunicare all'Agenzia delle entrate. Se il non residente non ha partita IVA perché è un privato o è un operatore estraneo alla UE, il rapporto può comunque essere acceso ed operare, ma se l'intermediario riceve, nell'arco di sei mesi, più di duecento ordini di pagamento, egli ha l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate;

- in base agli articoli 5 e 6, l'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'intermediario finanziario, invita la stabile organizzazione occulta a regolarizzare la sua posizione e, se nei trenta giorni successivi ciò non avviene, l'intermediario (su richiesta dell'Agenzia) è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere;

- gli articoli 3 e 4 estendono il principio della tassazione in Italia dei compensi per opere d'ingegno corrisposti dall'Italia anche ai compensi per l'acquisto di licenze *software*, e li sottopongono alla ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta;

considerato che l'obiettivo del disegno di legge si pone pienamente in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia e in particolare con:

- la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), in cui la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di presentare un piano d'azione su "un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale";

- il Piano d'azione IVA (COM(2016) 148), in cui la Commissione europea ha preannunciato la presentazione, nel corso del 2017, di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 4, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reintrodurre il periodo che prevede una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, che si trovano nel territorio dello Stato, per motivi di interpretazione normativa e per non determinare un minor gettito fiscale, nonché l'ultimo periodo che dispone l'esclusione dalle predette disposizioni dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in quanto potrebbe comportare problemi di coordinamento con la vigente disciplina in materia di stabili organizzazioni;

- in riferimento all'articolo 6, relativo alla regolarizzazione della stabile organizzazione

occulta, la quale può avvalersi, a tal fine, anche delle procedure del cosiddetto *tax ruling*, tra cui la procedura di accordo preventivo per le operazioni internazionali (*ruling* preventivo internazionale) di cui all'articolo 31-ter del decreto n. 600 del 1973, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tali norme con della direttiva (UE) 2015/2376, che ha introdotto l'obbligo di scambio automatico con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2016;

- riguardo alla definizione di "stabile organizzazione occulta", si ribadisce la necessità di non incidere sul concetto di "stabile organizzazione", come definito a livello internazionale nell'ambito dell'OCSE (cfr. articolo 5 del modello elaborato dall'OCSE per gli accordi bilaterali volti a evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali) e come ripreso dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986), poiché esso costituisce base comune nei rapporti tra Stati in materia di tassazione delle imprese.

Si ricorda nell'ambito dell'OCSE sono state prese in considerazione ipotesi relative al problema della tassazione dei redditi derivanti dal commercio elettronico. In particolare, nel documento di lavoro del 26 novembre 2003, sulla valutazione della vigente normativa, si fa riferimento all'adozione di nuovi paradigmi impositivi basati sul concetto di stabile organizzazione elettronica o virtuale.

A tale riguardo, si ritiene che la soluzione proposta dal disegno di legge non interferisca in modo incompatibile con il buon funzionamento della normativa internazionale in materia. In particolare si sottolinea che le specifiche previsioni impositive sono previste dal disegno di legge solo nel caso in cui l'organizzazione fornitrice di beni o servizi si rifiuti di collaborare con l'autorità fiscale nel chiarire la sua posizione di assolvimento dell'obbligo tributario nel suo Paese.

Con riferimento alla definizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, si suggerisce di sostituire la parola "occulta", con la parola "virtuale", che appare maggiormente adatta contesto informatico e che riprende quella già utilizzata in ambito internazionale.

Si ritiene, infine, che il disegno di legge possa rappresentare un utile stimolo alla ripresa della discussione in ambito internazionale ed europeo, in vista del raggiungimento di un'intesa necessaria per colmare l'attuale vuoto normativo che favorisce la diffusione degli arbitraggi fiscali, da parte delle società digitali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali vengono prodotti i redditi.

